

LXI.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — votazione a scrutinio segreto di cinque progetti di legge approvati nella seduta precedente — Seguito della discussione del progetto di legge per la creazione di un Istituto di credito fondiario — Approvazione degli articoli dal 6 al 41 ultimo del progetto dopo discussione sopra alcuni di essi nella quale parlano i senatori Brioschi, relatore, Cavallini ed Auriti ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, del Tesoro e di grazia e giustizia — Approvazione del progetto di legge: Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90 — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei comuni chiusi — Discorrono i senatori Castagnola e Ferraris, relatore, ed il ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Reiezione, dopo prova e controprova, di un ordine del giorno sospensivo proposto dalla Commissione permanente di finanze e rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Discussione del disegno di legge: Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861 e 23 giugno 1874 relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici — Osservazioni del senatore Cannizzaro e dichiarazione del senatore Cambray-Digny — Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore

Sono presenti i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia, e di agricoltura e commercio.

Intervengono successivamente il presidente del Consiglio, il ministro delle finanze, il ministro delle poste e dei telegrafi, il ministro dei lavori pubblici e il ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di salute il signor senatore Rossi Alessandro di un mese, il signor senatore San Martino di quindici giorni e il signor senatore Rogadeo di otto giorni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno concessi.

Il signor senatore Brunet telegrafa per pregare il Senato di scusarlo se non può intervenire alla seduta d'oggi per motivi di salute.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; Convenzione del 1° ottobre 1889 tra l'Italia e l'Etiopia;

Autorizzazione ai comuni di Alluvione Cambiò, Basaluzzo, Bosco Marengo ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Dichiarare monumento nazionale la tomba di G. Garibaldi a Caprera;

Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navi-

gazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. Prego i signori senatori di recarsi al loro posto.

Discussione del progetto di legge: « Creazione di un Istituto di credito fondiario » (N. 122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Creazione di un Istituto di credito fondiario ».

Come il Senato rammenta, ieri, ultimatasi la discussione generale, furono discussi ed approvati i primi cinque articoli di questo progetto di legge. Passeremo ora al sesto. Ne do lettura:

Art. 6.

Il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge sul credito fondiario, 22 febbraio 1885 testo unico.

A questo articolo è contrapposto un emendamento che consiste nello aggiungere dopo le parole: « il capitale sociale dell'Istituto » le seguenti: « ed il fondo di riserva debbono essere integralmente e costantemente impiegati in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885, testo unico ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. L'autore della relazione aveva posto a confronto questo art. 6 con l'art. 9; e siccome nell'art. 9 si accumulava il trattamento del capitale, che qui è detto di garanzia del capitale sociale, e del fondo di riserva, aveva creduto che l'uno o l'altro dei due articoli potesse essere omissivo, introducendo qualche parola nell'art. 6 di quelle che figurano nell'art. 9.

È bensì vero che vi è una certa differenza fra gli scopi dei due articoli, inquantochè nel-

l'art. 9 si contemplano anche altre funzioni che si possono fare coi capitali, funzioni che non sono contemplate nell'art. 6, quali quelle indicate dai paragrafi *a, b, c, d*.

Però rimane sempre un po' di oscurità, perchè, per rendere evidente il pensiero del Governo, era forse necessario di aggiungere a quel capitale di garanzia dell'art. 9 una parola che esprimesse che quel capitale di garanzia, o meglio capitale sociale, poteva impiegarsi nei modi quivi indicati prima del suo impegno in mutui, ed in questo modo non eravi contraddizione alcuna coll'art. 6; ma siccome l'art. 9 dà anche altra funzione che non è quella dell'art. 6, così si intende qual sia lo scopo; cioè che prima che il capitale possa essere impegnato in mutui potrà anche essere impegnato in quei valori indicati dalle lettere *a, b, c, d*; ma ripeto era forse meglio il dirlo più esplicitamente.

Ora, però, dopo le dichiarazioni del Governo, appare chiaro che il modo di intendere gli articoli 6 e 9 è pel Governo quello stesso che io ho spiegato al Senato, e quindi rinuncio all'emendamento, accettando che il punto sia chiarito nel regolamento.

MICELI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onorevole relatore delle dichiarazioni che ha fatto.

Egli ha compreso perfettamente qual è il significato che si è dato tanto all'art. 6 quanto all'art. 9. Lo stesso onor. Majorana, che ha creduto di proporre delle mutazioni, ha dichiarato francamente che qui si tratta piuttosto di una questione di forma e non mai di una questione di sostanza; la contraddizione non esiste tra i due articoli, perchè col primo si stabilisce il precetto, per eccezione a quello della legge del 1885, che tutto il capitale sociale (e non soltanto la metà come prescrive tale legge) dev'essere impiegato in crediti ipotecari; nell'altro si parla bensì dello stesso capitale sociale, ma anche del fondo di riserva; e si stabiliscono per entrambi opportune norme intese a garantire l'esistenza di queste somme in cassa, nel tempo in cui non siano ancora impiegate in crediti ipotecari; è evidente che questi impieghi non si compiono nè in uno, nè

in più giorni, e quando tutte le somme saranno in tal modo impiegate è naturale che i crediti ipotecari vengano a scadenza e siano rimborsati: ora, il danaro fino a che non sia impiegato in crediti ipotecari, la legge vuole che si trovi rappresentato in cassa in uno dei modi indicati nell'art. 9 il quale, in sostanza, completa e sanziona l'art. 6.

E se il Senato vorrà considerare che il modo di funzionare di questo istituto differisce alquanto dal modo di funzionare degli istituti attuali; e che esso deve avere una provvista di moneta legale « d'oro », giacchè può fare i suoi negoziati in oro ed in valuta legale, è inevitabile che in quest'articolo si dica che tutto ciò che costituisce la garanzia delle cartelle (capitale e riserva) deve trovarsi sempre nelle casse dell'istituto, sia in una che nell'altra delle forme stabilite dalla legge.

Questa dunque è la portata dell'art. 9; esso non è e non può essere in contraddizione con l'art. 6, perchè sono coordinati tra essi e si completano.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io sono d'accordo che non vi è contraddizione; dico soltanto che l'art. 9 non è bene scritto e su questo bramerei una dichiarazione del Governo. Dove è detto: « Il fondo di garanzia » nell'art. 9 era necessario aggiungere: prima che sia impegnato come è detto nell'articolo, potrà essere impegnato in quest'altro modo.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siamo d'accordo nel concetto, ma è difficile l'applicazione; però il concetto è questo e sarà rispettato. Poi noi abbiamo il regolamento e faremo risaltare in esso il concetto che raccomanda la Commissione.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni domando all'Ufficio centrale se persiste nell'emendamento proposto.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento all'art. 6 e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Leggo ora l'art. 7.

Art. 7.

L'Istituto, a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potrà creare ed emettere per somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella legge 22 febbraio 1885, testo unico.

A misura poi che avrà concesso altri mutui, potrà creare ed emettere nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva che si fosse formata.

Inoltre, quando l'Istituto ritirerà dalla circolazione ed annullerà proprie cartelle, avrà facoltà di acconsentire altri mutui che lo autorizzino a creare altre cartelle entro il limite come sovra fissato.

A questo articolo l'Ufficio centrale ha contrapposto come emendamento due articoli, aggiungendovi ciò che, nel testo, era all'art. 9.

Il primo di tali articoli è in questi termini:

Art. 7.

L'Istituto può creare ed emettere, per somme corrispondenti ai mutui dei quali nel precedente articolo, cartelle fondiarie del taglio e alle condizioni di cui nella legge 22 febbraio 1885 testo unico.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Quanto a questi due articoli 7 e 8 sostituiti al 7 ministeriale, come già ho avuto l'onore di dichiarare ieri, non era che una questione di forma.

Pareva al nostro relatore che fosse più chiaro il concetto dell'art. 7 nella forma in cui egli l'ha espresso. Del resto non si muta per niente quello che era detto nell'articolo ministeriale, perchè gli articoli 7 e 8 dell'Ufficio centrale riguardano appunto il modo come deve essere impiegato il capitale sociale e le varie successive operazioni, come il 7 ministeriale.

Dunque, a nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di non fare opposizione affinchè sia accettato l'art. 7 ministeriale.

L'Ufficio centrale ritira dunque le proposte fatte all'art. 7?

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Sì, le ritira.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Credo tanto più utile il seguire codesto sistema in quanto che una frase del proposto art. 8 avrebbe potuto far sorgere una controversia.

L'art. 8 proposto dalla Commissione comincierebbe con queste parole: « Esaurito l'investimento del capitale si potrà emettere cartelle, ecc. ».

Tali parole potrebbero lasciar supporre che non si possa emettere alcuna cartella finchè tutto intero il capitale non sia investito in mutui.

Invece il disegno di legge ministeriale stabilisce che l'Istituto, a misura che avrà impiegato il capitale, possa emettere cartelle per somme corrispondenti. E realmente, data la natura dell'istituto, è opportuno il fare così; in primo luogo perchè giova avere qualche libertà d'azione nello scegliere il momento opportuno per l'emissione delle cartelle, e in secondo luogo perchè facendo altrimenti si farebbe una serie di mutui per investire il capitale, e poi ci sarebbe un periodo d'arresto nella operazione finchè non si sia fatta l'emissione ed il collocamento delle cartelle; la qual cosa potrebbe portare un disturbo nell'andamento delle operazioni dell'Istituto.

Anche per queste ragioni io ringrazio l'Ufficio centrale di aver accettato l'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento e nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 7 che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 8:

Art. 8.

I capitali non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio di amministrazione:

a) in buoni del Tesoro;

b) in titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo Stato;

c) in cartelle fondiari emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dal testo unico della legge 22 febbraio 1885;

d) in proprie cartelle fondiari;

e) in cartelle di credito agrario.

Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

A questo articolo si proponevano dall'Ufficio centrale degli emendamenti consistenti nel dire al paragrafo c ... « dal testo unico della legge 22 febbraio 1885 », ed al paragrafo d ... « in cartelle di credito agrario » invece di dire « in proprie cartelle fondiari », e di sopprimere perciò le parole: « in proprie cartelle fondiari ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io credo che gli onorevoli signori ministri avranno veduto quali sono le ragioni che il relatore di questo progetto di legge ha esposto nella sua relazione riguardo agli indicati due emendamenti.

Perciò desidererei, prima di cedere su questo punto, di avere qualche spiegazione in proposito dagli onorevoli ministri.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro del Tesoro.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Le obiezioni fatte nella relazione sono quelle stesse che vennero fatte anche nell'altro ramo del Parlamento, e se bene rammento dall'onorevole deputato Pantano, al quale io avevo risposto.

Tali obiezioni consistono principalmente nello affermare esservi pericolo che l'Istituto di credito fondiario speculi sulle proprie cartelle se è autorizzato a tenerne, e che anzi la tendenza a speculare sulle proprie cartelle diventi così forte da distoglierlo dal fare dei mutui, convertendo così l'Istituto di credito fondiario in Istituto di speculazione su valori mobiliari.

Le disposizioni del disegno di legge sono però tali da togliere di mezzo la possibilità di codesto pericolo.

L'Istituto di credito fondiario, finchè non ha collocati definitivamente i denari tratti da una delle emissioni di cartelle, non ne può fare altre.

L'Istituto riceve, ad esempio, 30 milioni dagli azionisti e fa 30 milioni di mutui; in rappresentanza di tali mutui può creare 30 milioni di cartelle, con le quali può far altri mutui o dando le cartelle oppure vendendole e dando i denari. Ma finchè non ha impiegato le cartelle o il loro prezzo, in mutui, non può emettere altre cartelle. Se perciò egli si mettesse a speculare sopra il denaro tratto da una serie di emissioni, perderebbe il vantaggio di poter emettere altre serie fino a dieci volte il suo capitale.

Vi sono poi due motivi i quali rendono assolutamente necessario il consentire all'Istituto di tenere cartelle fondiarie.

L'art. 10 e l'art. 11 fanno obbligo all'Istituto di dare cartelle ai mutuatari i quali ne facciano domanda. Ora se nella legge si stabilisce la proibizione di tenere delle cartelle, come si potrà eseguire l'articolo che impone di darle?

Aggiungo ancora che nell'art. 38 di questo disegno di legge è disciplinata tutta la materia della conversione delle cartelle a saggio minore di interesse; e questa è forse la cosa che promette maggiori vantaggi all'agricoltura perchè quando l'Istituto riesca a ridurre l'interesse delle cartelle dal 5 al 4½, dal 4½ al 4 per cento è obbligato di ridurre d'altrettanto gli interessi pagati dai mutuatari. Ora per operare una conversione d'interesse delle cartelle, bisogna poterne diminuire la massa sul mercato, la qual cosa può farsi dall'Istituto principalmente investendo in cartelle quei pochi fondi che possa avere a sua disposizione.

Aggiungo che la facoltà di acquistare cartelle proprie non è una novità, poichè anzi i migliori fra gli Istituti esistenti, e cito ad esempio la Cassa di risparmio di Milano, sono in codesto modo riusciti a tener alto il valore delle cartelle e a rendere migliore la condizione dei mutuatari.

Per queste considerazioni spero che l'Ufficio centrale vorrà acconsentire che la disposizione di questo articolo resti come è come nel testo ministeriale.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Non ho che a dichiarare che l'Ufficio centrale, dopo le spiegazioni del signor ministro, ritira le sue modificazioni e accetta l'articolo come è nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Essendo dunque ritirato l'emendamento e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo nel testo che l'ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Il capitale di garanzia e il fondo di riserva dovranno essere integralmente e costantemente rappresentati da mutui fondiari fatti in contante e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa, o dai valori indicati alle lettere *a, b, c, d, e*, dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 10.

I mutui ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o in oro.

(Approvato).

Art. 11.

Se il mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle esigibili in valuta legale, la provvigione annua dovuta all'Istituto non potrà essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme la provvigione sarà concordata fra l'Istituto e il mutuatario.

Nei mutui stipulati in cartelle l'Istituto avrà sempre diritto di sostituire il pagamento in valuta legale, purchè lo dichiari all'atto del contratto condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata pel mutuo in cartelle, e purchè valuti le cartelle al prezzo medio della borsa locale nel mese solare antecedente al contratto condizionato.

Se l'importare del mutuo verrà dato in oro o in cartelle esigibili in oro, il mutuatario dovrà

obbligarsi a corrispondere sulle quote di interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralità dovute all'Istituto, il cambio medio risultante dai vari cambi correnti sull'Italia nelle piazze estere che verranno designate per decreto reale.

(Approvato).

Art. 12.

Sugli utili netti annuali sarà prelevata una somma del 5 per cento per destinarla al fondo di riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato; quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo d'interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale versato.

Sul residuo degli utili netti un venticinque per cento sarà devoluto allo Stato; un altro venticinque per cento andrà in aumento del fondo di riserva, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale versato; e il restante cinquanta per cento sarà a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

(Approvato).

Art. 13.

Il capitale sociale, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle emesse; ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente.

(Approvato).

Art. 14.

Nel decreto di concessione verranno stabilite la norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto nazionale di credito fondiario, affine di assicurare l'esecuzione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dal testo unico 22 febbraio 1885.

(Approvato).

Art. 15.

Qualora il direttore dell'Istituto, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi

o i regolamenti o lo statuto sociale, il ministro, d'agricoltura, industria e commercio potrà deferirne gli atti al giudizio inappellabile della quarta sezione del Consiglio di Stato. Se questa, udita la parte, riconoscerà esservi stata violazione di leggi, di regolamenti o statuto, il ministro avrà diritto di chiedere al Consiglio di amministrazione la revoca del direttore.

Se il Consiglio d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca, il direttore potrà essere revocato con decreto reale.

In tal caso sarà nominato con altro contemporaneo decreto reale un commissario regio, il quale resterà in carica fino alla nomina del nuovo direttore.

(Approvato).

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. A me pare che questi due articoli 15 e 16 involgano una gravissima questione amministrativa ed una questione giudiziaria ad un tempo, e ne facciano un singolare amalgamento ed una strana confusione di poteri.

Nell'art. 15 si stabilisce che il ministro di agricoltura e commercio può deferire gli atti al giudizio della quarta sezione del Consiglio di Stato, quando il direttore dell'Istituto trasgredisce le leggi, i regolamenti o lo statuto sociale, e che la quarta sezione pronuncia inappellabilmente.

Ma tanto in quest'art. 15 che nel successivo art. 16 si aggiunge che quando la quarta sezione riconosca esservi stata violazione di leggi, regolamenti o statuto, il ministro avrà diritto e potrà chiedere e provocare la revoca del direttore.

Ora noi tutti sappiamo che la quarta sezione del Consiglio di Stato è un vero tribunale, come qualunque altro, nelle materie che le leggi le attribuiscono e che il Governo è tenuto ad eseguirne le decisioni, come è obbligato all'esecuzione delle sentenze che si pronunciano dagli uffici di pretura alla Cassazione.

Non comprendo pertanto il perchè si possa lasciare al potere esecutivo la facoltà di provocare o non provocare la revoca del direttore, tuttavolta che la quarta sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto e statuito che il diret-

tore è colpevole di aver violate le leggi, i regolamenti o lo statuto.

Pronunciatasi da questo tribunale la sua sentenza, pare a me ben evidente che il ministro *deve* chiedere, ed ove d'uopo, provocare il decreto reale di revoca del direttore.

Prego il ministro del Tesoro e quello dell'industria e commercio a rispondere a queste mie obiezioni, che mi si affacciano alla lettura dei due articoli 15 e 16.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consideri l'on. Cavallini che il Governo con le disposizioni di questo articolo ha creduto di dare una garanzia al direttore del nuovo Istituto; ma dandogli una garanzia, e così importante, non ha voluto privarsi intieramente della sua libertà d'azione.

Comprenderà l'on. Cavallini che se, portata la questione al Consiglio di Stato, la quarta sezione dichiarasse che realmente il direttore generale ha contravvenuto a qualche disposizione della legge o del regolamento riguardanti questo Istituto, il Governo deve pur vedere se sia opportuno di seguire intieramente la sentenza.

Può avvenire che il Governo creda utile di seguire le idee espresse nel Consiglio di Stato, ma può anche accadere che, malgrado questa sentenza, il Governo creda che il direttore possa continuare nel suo ufficio e che basti che egli abbia avuto quella specie di avvertimento affinchè nell'avvenire si metta in regola.

Dunque la garanzia è stata data; il Governo non abdica alla sua libertà di fronte ad un funzionario sul quale deve esercitare la sua vigilanza; e non mi pare che vi sia contraddizione tra le attribuzioni della quarta sezione del Consiglio di Stato, la quale potrebbe dichiarare che il direttore generale ha contravvenuto a un regolamento e il contegno del Governo, il quale non creda per questo di destituire quel funzionario.

Attualmente avviene qualche volta che un corpo giudiziario ritenga un impiegato colpevole di un reato, ma non abbia abbastanza prove per condannarlo, e il Governo si trovi costretto di destituire quell'impiegato, malgrado che non vi siano tutte le prove della sua colpevolezza.

Così può avvenire, nel caso nostro, senza che vi sia contraddizione con la quarta sezione del Consiglio di Stato quando essa avesse dichiarato che un funzionario ha contravvenuto al regolamento, ed il Governo lo conservasse nelle sue funzioni e ritenesse il giudizio come un invito a mettersi sulla retta via.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Mi perdoni il signor ministro di agricoltura, industria e commercio, ma io assolutamente non posso ammettere la teoria da lui esposta. Una delle due: o il Ministero vuole illuminarsi col parere del Consiglio di Stato, oppure vuole provocare dal Consiglio di Stato una vera e propria sentenza.

Nel primo caso egli deve rivolgersi a quella sezione del Consiglio di Stato, che è chiamata per la sua natura e per le sue attribuzioni ad emettere soltanto un parere, parere che il ministro ha dritto di accettare o non accettare.

Nel secondo caso in cui intende chiedere dal Consiglio di Stato una vera decisione, una vera sentenza, il ministro deve ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato e *deve* eseguirne la sentenza.

Procedendo altrimenti, ricorrendo cioè alla quarta sezione del Consiglio di Stato e lasciando poi al Governo la facoltà di chiedere e provocare la revoca del direttore, quando essa abbia sentenziato che il direttore, ha violato le leggi, i regolamenti o lo statuto, si viola e si snatura l'ordinamento del contenzioso amministrativo e della giustizia nell'amministrazione.

E tutto ciò a me sembra di una evidenza incontestabile.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. L'onorevole senatore Cavallini ha perfettamente ragione perchè l'articolo, a mio avviso, corrisponde al suo ordine di idee, poichè in primo luogo dispone che se il direttore avrà mancato ai suoi doveri o si ritiene che vi abbia mancato, dovrà portarsi querela contro di lui davanti la quarta sezione del Consiglio di Stato, e si dice poi che il giudizio di questa è inappellabile.

Aggiunge inoltre che, se questa quarta sezione, udita la parte, riconoscerà esservi stata violazione di legge, di regolamento, di statuto,

il ministro avrà diritto di chiedere al Consiglio di amministrazione la revoca del direttore...

Senatore CAVALLINI. Precisamente.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Se infine il Consiglio di amministrazione si rifiutasse di revocare il direttore, questo potrà essere revocato per decreto reale.

Forse a quel « potrà » dovrebbesi sostituire « dovrà », ma in ogni caso il concetto dell'articolo è chiaro.

Mi permetta l'onorevole ministro che io osservi che il giudizio della quarta sezione è inappellabile e ciò deve essere perchè altrimenti distruggeremmo una istituzione dello Stato; si intende dunque che debba essere applicato il giudizio della quarta sezione.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio l'onor. relatore delle spiegazioni che mi ha dato, e mi pare che siamo perfettamente d'accordo dal momento che riconosce con me, che invece di dire *si potrà* si dovrebbe dire *si dovrà*. Comunque, domando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio se consente nelle spiegazioni date dall'onor. relatore.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Si è detto bene che questo articolo è soprattutto una garanzia, poichè senza il giudizio della 4ª sezione del Consiglio di Stato, che dichiarò essersi contravvenuto alla legge, ai regolamenti, agli statuti, non si può revocare il direttore.

Questa garanzia è tanto più importante, in quantochè il Consiglio di Stato decide in quarta sezione, ossia con le forme della pubblica discussione e di una votazione per sentenza.

Ma la destituzione del direttore è una pena assai grave, che non è conseguenza necessaria di una mancanza anche minima ad una disposizione qualunque di legge o di regolamento, ma deve limitarsi ai casi gravi, e di queste gravità il Governo ha riserbato a sè il giudizio.

Dopo la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato vi è quindi una fase ulteriore, in cui, senza contraddire a quella, si valuteranno, secondo i casi diversi, le diverse conseguenze della mancanza accertata, della dichiarata contravvenzione.

Credo quindi che l'articolo possa accettarsi senza difficoltà.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Auriti ha fatto le mie difese. È vero che è inappellabile la sentenza della quarta sezione; ma nel senso che un altro corpo giudicante non può essere chiamato a sindacare ciò che la quarta sezione del Consiglio di Stato ha deciso.

Ma ciò non deve togliere la libertà al Governo di valutare se malgrado l'accertata violazione di un regolamento, sia il caso di destituire il direttore generale dell'Istituto, o di limitarsi a richiamarlo.

Non è una libertà assoluta, onor. Cavallini, giacchè quando esista una dichiarazione così solenne della quarta sezione del Consiglio di Stato, il Governo, secondo la gravità del caso, si sentirà moralmente costretto a decretare la destituzione del direttore generale. Se poi il caso non è grave, il Governo sarà libero di dichiarare o no la destituzione.

Intanto il fatto ha la sua importanza perchè nel caso che vi sia una dichiarazione solenne da parte della quarta sezione del Consiglio di Stato, che, cioè, la legge o il regolamento sia stato offeso dal direttore, questo sarà un ammonimento utilissimo perchè quel funzionario si rimetta nella via retta; ma non ne deve venire per conseguenza necessaria la destituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

In seguito a giudizio, sempre udite le parti, della quarta sezione del Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà provocare decreto reale di revoca del direttore e scioglimento del Consiglio di amministrazione, qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale o ad altri atti che potessero compromettere l'Istituto.

(Approvato).

Art. 17.

Il commissario regio, nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ne terrà le veci col concorso del Collegio dei sindaci, che sempre funzionerà presso di lui, e convocherà tosto gli azionisti in assemblea generale straordinaria perchè si addivenga alla elezione di una nuova Amministrazione.

Tale elezione dovrà seguire entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio.

Del nuovo Consiglio non potranno far parte che un terzo dei consiglieri precedenti.

Le funzioni del commissario regio non cesseranno, che dopo la nomina del nuovo direttore.

(Approvato).

Art. 18.

Se un numero di possessori di cartelle rappresentante il 5 per cento della massa delle cartelle fondiari in circolazione denunciassero al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio di amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dell'Istituto, il ministro dovrà provocare su tale reclamo il giudizio della quarta sezione del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo - o procedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio - o respingere il ricorso.

(Approvato).

Art. 19.

I provvedimenti amministrativi di cui nei precedenti articoli non pregiudicheranno i diritti e le azioni giudiziarie che potessero spettare agli azionisti, ai portatori di cartelle ed ai terzi.

(Approvato).

Art. 20.

Gli Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, a norma e secondo le concessioni delle leggi 14 giugno 1866 e 22 febbraio 1885, e cioè: gli Istituti di credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Cassa di risparmio di Lombardia, delle Opere pie di San Paolo di Torino, della Cassa di risparmio di Bologna, del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Santo Spirito di

Roma, sono autorizzati a partecipare alla formazione del nuovo Istituto.

Tale partecipazione, quando sia accettata dalla Società nazionale, sarà stipulata per regolare convenzione. L'Istituto partecipante dovrà concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova Società in una misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione.

L'Istituto partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale, potrà comprendere la riserva e il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutuo fondiario.

In ogni caso il conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli Istituti partecipanti non potrà mai ammontare ad una somma superiore alla metà del capitale versato dall'Istituto nazionale; in guisa che l'altra metà di questo capitale sociale sia libero e applicabile a nuovi mutui all'infuori di quelli apportati dagli Istituti partecipanti.

(Approvato).

Art. 21.

Ognuno degli Istituti predetti, che parteciperà alla creazione del nuovo Istituto, cesserà di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.

La nuova Società assumerà la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante e li considererà come mutui fatti direttamente, per modo che nella facoltà concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiari, la nuova Società dovrà computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.

Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiari, la riserva e il fondo di garanzia già esistenti presso l'Istituto che le ha emesse, saranno rappresentati dalla corrispondente parte di capitale sociale; e quanto al resto nulla viene immutato nello stato presente di diritto e di fatto.

Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante la nuova Società potrà sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle.

Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate.

Tale sostituzione sarà gratuita.

(Approvato).

Art. 22.

Per le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti con l'Istituto nazionale non saranno immutati nè i diritti, nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessari per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di L. 1.20 che resterà a carico degli Istituti cessante e nuovo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 23.

Art. 23.

Gli Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, in virtù dell'art. 1, alinea 1°, della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e cioè gli Istituti di credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena, delle Opere pie di San Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e del Banco di Santo Spirito in Roma, se non parteciperanno alla formazione del nuovo Istituto, potranno continuare ad esercitare il credito fondiario, ma dovranno limitare le nuove operazioni alla zona rispettivamente a ciascuno di essi assegnata dalle convenzioni del 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dai regi decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 (serie 2ª, parte supplementare).

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo cogli Istituti interessati, potrà però in ogni tempo modificare con regio decreto i confini delle varie zone.

Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, è autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario locale anche al Banco di Napoli, alla Cassa di risparmio di Lombardia ed alle Opere pie di San Paolo di Torino.

Al primo alinea di questo articolo è proposto dall'Ufficio centrale un emendamento, per cui dove si dice « alla formazione del nuovo Istituto potranno, ecc. » si dica invece: « ... alla formazione del nuovo Istituto continuano ad esercitare il credito fondiario, limitando le nuove... ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Si tratta di un semplice mutamento di parole, cioè dove si diceva « continueranno, ecc. » si dice « continuano ». Credo che il collega dell'Ufficio centrale abbia inteso di dire che, siccome è un diritto che hanno già, non era corretto il dire che potranno continuare a goderlo. Ma ripeto questo non muta la sostanza e quindi credo si possa ritornare al testo ministeriale.

PRESIDENTE. S'intende adunque ritirato l'emendamento e se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti l'articolo.

(Approvato).

Art. 24.

Gli altri Istituti di credito fondiario, sorti in seguito alla legge del 22 febbraio 1885, testo unico, e a norma dell'art. 1 alinea 3° della legge stessa, non potranno estendere la creazione e la emissione delle loro cartelle oltre i limiti attualmente autorizzati.

Se alcuno di essi alla promulgazione della presente legge non avesse compiuto operazioni di credito fondiario, si intenderà decaduto di diritto, all'atto della promulgazione stessa, da ogni concessione che avesse già ottenuta.

(Approvato).

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 23 e della prima parte dell'art. 24 precedenti non avranno vigore se non dopo tre mesi dal decreto di concessione di cui all'art. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo non farà, durante i termini di cui all'art. 4, alinea 2° e 3°, ulteriori concessioni di esercizio di credito fondiario nelle zone provviste già di speciale Istituto; ma potrà provvedere a che non restino prive di Istituto

locale, quelle zone nelle quali oggi non ve ne fosse alcuno, o nelle quali venisse a mancare in avvenire, per fusione coll'Istituto nazionale o per altro motivo, l'Istituto attualmente esistente.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposto un emendamento che consiste nel premettere al primo alinea « Il Governo non, ecc... » le parole: « salva la disposizione del secondo alinea dell'art. 23 ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. A me sembra che essendo l'art. 23 così vicino non valga la pena di richiamare la disposizione in esso contenuta, per cui credo che l'Ufficio centrale rinunci anche a questa modificazione.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento all'art. 26, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo nel testo come l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni di ordine generale.

Art. 27.

All'Istituto nazionale ed agli Istituti che eserciteranno il credito fondiario in Italia a norma della presente legge e del testo unico 22 febbraio 1885 saranno applicabili le seguenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 28.

Gli Istituti di credito fondiario allorquando in esercizio della facoltà dichiarata alla lettera *b*), articolo 4 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non seguì e non fu loro notificata nè da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.

Ogni falsa attestazione al riguardo è punita ai sensi dell'art. 279. del Codice penale.

Inoltre la cessione o la surrogazione a favore

di un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovrà, dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di usciere al domicilio eletto e al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.

Un estratto della notificazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei periodici locali per gli annunci giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.

Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore dovrà essere rinnovata dopo quindici giorni.

Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del Tribunale civile competente per ragione dei beni ipotecati gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere.

(Approvato).

Art. 29.

Qualora siano intervenute le dichiarazioni, di cui nella prima parte dell'art. 28, i creditori cessionari pignorati o surrogati, i pignoranti e i sequestranti che non avessero fatto annotare in margine o in calce la cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento od il sequestro, non avranno diritti di preferenza nè di parità sul credito annotato per cessione o surroga a favore dell'Istituto di credito fondiario, anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione od annotazione a vantaggio dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 30:

Se entro quaranta giorni dalla notificazione e pubblicazioni di cui nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 28, e nelle quali dovrà essere esplicitamente indicato che sono fatte agli effetti del presente articolo, non viene intimato all'Istituto mutuante alcuna opposizione da parte dei notificati, l'Istituto stipulerà il contratto definitivo e non saranno più ammesse eccezioni di sorta alcuna contro la validità della ipoteca ceduta o surrogata a favore dell'Istituto di credito fondiario; e la annotazione di cessione o surrogazione a suo favore sortirà gli stessi

effetti di una ipoteca concessa direttamente dal proprietario dell'immobile ed iscritta inizialmente a favore dello Istituto per garanzia di mutuo fondiario.

Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto, come è già stabilito dall'art. 14 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e quelle nelle quali subentrasse per via di cessione o surrogazione, saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando sieno state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposto un emendamento, che cioè dopo le parole: « non viene intimata all'Istituto mutuante alcuna opposizione », si aggiunga: « ... da parte dei notificati, o di qualsiasi altro interessato che contesti, anche agli effetti del Codice di commercio, la validità e l'efficacia dei diritti e delle iscrizioni che sono oggetto della cessione o surrogazione a favore dell'Istituto, questo stipulerà... ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Prima di esporre le opinioni dell'Ufficio centrale, in proposito a questa modificazione, desidererei qualche schiarimento dal Governo, se cioè la crede opportuna o no.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Questo emendamento mi pare evidentemente superfluo, perocchè si vuole coll'emendamento medesimo accordare ai creditori non iscritti dei diritti che nessuno può loro contestare. Le disposizioni degli articoli 28 e seguenti non si riferiscono che a diritti ed a decadenze da parte dei creditori iscritti a cui si fanno le notificazioni regolate nelle disposizioni di cui agli articoli anzidetti; ma quanto agli altri creditori chirografari, siccome a loro non si fa alcuna notificazione; ne deriva che essi mantengono perfettamente tutti i loro diritti, i diritti; cioè, di opposizione e di ogni eccezione a termini del diritto comune. Per queste ragioni parmi evidentemente superflua questa

modificazione, ed anzi parmi forse dannosa, potendo per avventura sembrare estendersi per essa ai creditori chirografari delle decadenze, le quali ai medesimi non si possono riferire.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onor. guardasigilli, io, poichè di questioni legali non me ne intendo, accetto di ritirare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, essendo stata ritirata la proposta di emendamento all'art. 30, lo pongo ai voti nel testo che ho letto.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Chi inscrivesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore di un Istituto di credito fondiario, non potrà opporre all'Istituto alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute opporre contro l'iscrizione ed il credito ceduti o surrogati.

(Approvato).

Art. 32.

Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessazione o surrogazione, sel'ipoteca susseguente di un altro creditore è d'impedimento alla assicurazione ipotecaria dei diritti di amministrazione ed erariali, il mutuatario potrà sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria depositando presso l'Istituto mutuante in contanti od in cartelle fondiarie un valore corrispondente all'ammontare della somma per la quale non si può iscrivere ipoteca.

Gl'interessi del denaro o dei titoli frutteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare sarà imputato nel pagamento delle semestralità.

(Approvato).

Art. 33.

In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del credito fondiario il curatore è tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici; salvo l'obbligo all'Istituto stesso della re-

stituzione a chi di ragione in conformità del disposto dell'art. 23 lettera *f* della legge, testo unico, sul credito fondiario.

(Approvato).

Art. 34.

In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralità, l'Istituto prima di ogni atto di esecuzione, potrà, citato il debitore e, ove del caso, il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato.

Il presidente provvederà sulla domanda con ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della metà il termine per la citazione.

Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, non ostante ogni sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuuario, percepirà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, applicherà in estinzione delle semestralità maturate e che venissero a maturarsi e delle spese.

Il conto sarà reso d'anno in anno e, trattandosi di beni rustici, al fine dell'annata agraria.

La immissione in possesso cesserà e sarà reso il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano estinti i debiti per semestralità arretrate, e il debitore, citato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente.

(Approvato).

Art. 35.

Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per utilità pubblica o di servitù imposta dalla legge, saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

(Approvato).

Art. 36.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia d'un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare

del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato, purchè, nei quindici giorni da quello in cui sarà definitiva l'aggiudicazione, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese, e purchè il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà dovrà uniformarsi al disposto del comma *f* e successivo alinea dell'art. 23 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo.

(Approvato).

Art. 37.

Oltre le cartelle con gl'interessi accennati all'art. 4, testo unico, 22 febbraio 1885, gli Istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 e mezzo per cento.

Ogni Istituto di credito fondiario mutuante può stipulare con il mutuuario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo. Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3½, al 4, o al 4½ per cento.

(Approvato).

Art. 38.

Gli Istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emettere, in luogo di quelle che ritirano, altre cartelle a saggio d'interesse inferiore.

Il rimborso delle cartelle, che si ritirassero per operare la conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di due anni si ridurrà di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti.

Se la conversione si fa soltanto per una parte delle cartelle di un determinato taglio, il beneficio della corrispondente riduzione degli interessi entro i due anni, si ripartirà in proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello stesso taglio.

L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunci legali e ripetuto due volte alla distanza di quindici giorni.

L'Istituto nazionale dovrà inoltre farlo pubblicare tre volte nelle Borse delle piazze estere che saranno designate nel reale decreto di cui nell'art. 11.

Trascorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione tutte le cartelle non presentate perdono il diritto a conseguire ulteriori interessi.

(Approvato).

Art. 39.

Nulla è innovato all'art. 2 della legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico) ed alle leggi sul credito agrario.

(Approvato).

Art. 40.

Fermo il diritto concesso al mutuatario con l'ultimo comma dell'articolo ottavo del testo unico approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, il mutuatario avrà diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più stabili colpiti dall'ipoteca dell'Istituto di credito fondiario a misura dei fatti pagamenti.

La liberazione sarà accordata quando o dai documenti dimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui ha diritto l'Istituto per le rimanenti somme dovute e loro accessori a norma di legge.

Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tal uopo dovrà essere pagata dal richiedente la liberazione.

(Approvato).

Art. 41.

Qualora entro un anno dalla data della presente legge il nuovo Istituto non abbia incominciato regolarmente l'esercizio del credito fondiario, la presente legge cesserà di avere effetto nelle disposizioni relative alla creazione del nuovo Istituto e alla limitazione delle zone degli Istituti esistenti.

(Approvato).

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Come il nostro illustre presidente disse fino da ieri, sono giunte al Senato quattro petizioni relative a questo progetto di legge.

Una, del Monte dei Paschi di Siena, ha già dato luogo a discussione ieri; un'altra del Comizio agrario di Modica, il quale manda un opuscolo con cui si domanda la istituzione di un istituto di credito agrario, trova la sua risposta nell'approvazione che noi proponiamo di questo disegno di legge. Vi è poi il Comizio agrario di Orvieto e una Società che si intitola *per la tutela degli interessi agricoli* di Torino che prendono occasione dall'attuale progetto di legge per chiedere l'accertamento catastale e giuridico della proprietà secondo gli articoli primo e ottavo della legge di perequazione.

L'Ufficio centrale a queste due petizioni non può che rispondere che questo accertamento si farà a suo tempo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90 » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90 ».

Prego il signor senatore segretario Corsi Luigi di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti indicati nell'annessa tabella, coi quali furono autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.

**Tabella delle prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1889-90 autorizzate con regi decreti in data 17 aprile 1890**

Data e numero dei regi decreti	Bilancio al quale furono iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Capitoli		
	Num.	Denominazione	
		Ministero del Tesoro.	
17 aprile 1890 n. 6798	124	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	11,700 »
		Ministero delle finanze.	
Id. » 6799	170	Spese per ricostruzione ed adattamento del fabbricato <i>La Dogana</i> di Pavia (legge 14 luglio 1887, n. 4718)	27,800 »
Id. » 6800	185 bis	Saldo di spesa per la costruzione della caserma <i>Imperatrice</i> per la guardia di finanza alle saline in Margherita di Savoia (provincia di Foggia).	612 93
			<hr/> 28,412 93
		Ministero di grazia e giustizia e dei culti.	
Id. » 6801	1	Ministero - Personale di ruolo.	7,020 »
		Ministero degli affari esteri.	
Id. » 6802	16	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	50,000 »
Id. » 6803	21	Spese di ospedale ed altre eventuali all'estero (art. 14, n. 5 della legge consolare 27 gennaio 1866, n. 2804)	50,000 »
Id. » 6804	24	Scuole all'estero	200,000 »
			<hr/> 300,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
Id. » 6805	169 bis	Università di Pisa — Urgenti lavori di sistemazione dei vari gabinetti scientifici nell'edificio delle scuole mediche	8,800 »
Id. » 6806	191 bis	Riparazioni straordinarie al fabbricato demaniale ove ha sede il regio istituto internazionale <i>Vittorio Emanuele II</i> in Napoli	12,000 »
			<hr/> 20,800 »

Data e numero dei regi decreti	Bilancio al quale furono iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Capitoli		
	Numero	Denominazione	
	Ministero dell'interno.		
17 aprile 1890 n. 6807	1	Ministero - Personale	40,000 »
Id. » 6808	10	Ispezioni e missioni amministrative	15,000 »
Id. » 6809	14	Spese casuali	30,000 »
Id. » 6810	23	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatura	10,000 »
Id. » 6811	63	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio	25,000 »
Id. » 6812	100	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	10,000 »
			130,000 »
	Ministero di agricoltura, industria e commercio.		
Id. » 6813	10	Casuali	5,000 »
Id. » 6814	62	Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato quanto all'estero - Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi - Inchieste industriali e commerciali - Sorveglianza sulle caldaie a vapore	4,000 »
Id. » 6815	64	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero .	12,000 »
Id. » 6816	75	Statistica - Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità e medaglie di presenza .	3,000 »
d. » 6817	76	Statistica - Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati	4,000 »
Id. » 6818	85	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero dell'interno - Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
			68,000 »

RIEPILOGO.

Ministero del Tesoro	11,700 »
Id. delle finanze	28,412 93
Id. di grazia e giustizia e dei culti	7,020 »
Id. degli affari esteri	300,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	20,800 »
Id. dell'interno	130,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	68,000 »
Totale	565,932 93

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, è non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà votato nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei comuni chiusi » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla tassa di minuta vendita nei comuni chiusi ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

I comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio di consumo, che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando, anche oltre il limite consentito dall'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L, la addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

Tale aumento non potrà eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta alla approvazione del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione e do facoltà di parlare al senatore Castagnola.

Senatore CASTAGNOLA. Io prego il Senato di voler dare favorevole il suo suffragio a questo disegno di legge.

Questo progetto venne di già per quattro volte approvato dalla Camera elettiva e venne anche accettato dai diversi Ministeri i quali si sono succeduti dal 1880 in poi.

Un progetto di legge adunque che ha una quadruplicata approvazione per parte dell'altro ramo del Parlamento e che è accettato dal Governo, ha sicuramente la presunzione di una bontà intrinseca e quindi debbono addursi molti e forti motivi perchè la Camera vitalizia abbia a respingerlo.

Se ci si addentra nella questione, sorgono in primo luogo gravissimi dubbi sulla costituzionalità della tassa conosciuta sotto il titolo di minuta vendita, giacchè l'art. 25 dello Statuto fondamentale prescrive l'equa ripartizione dei tributi fra i cittadini.

Qui abbiamo una classe la quale è meritevole dei maggiori riguardi per parte del legislatore. Sono tutti i poveri, tutti coloro i quali non hanno i mezzi di comperare il vino in una quantità superiore a 25 litri; sono tutti i braccianti, gli operai, che sono costretti a vivere all'osteria e che quindi debbono pagar questa tassa una seconda volta, giacchè la medesima costituisce un duplicato del dazio di consumo.

L'Ufficio centrale, me lo perdoni l'egregio relatore, parmi che sciolga la questione con una nuova casuistica. Non è la *persona* ma l'*atto* della minuta vendita che viene colpito. Molte tasse colpiscono l'atto, come per esempio la tassa di registro, ma ciò non toglie che si debbano classificare tra le imposte le quali colpiscono le persone.

Ma se lasciamo da banda la questione della costituzionalità, sorge quella della legalità. È legale questa tassa? La legge provinciale e comunale vigente non l'ha implicitamente abolita?

Io ho sott'occhio l'art. 147 della legge comunale. Esso determina tutti quanti i cespiti, che in caso d'insufficienza delle rendite loro possono essere adottati dai comuni. Vi è quello d'istituire dazi da riscuotersi dai servizi e per abbonamenti sui commestibili e bevande non colpite da dazi governativi sui foraggi, ecc., d'imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo; d'istituire la tassa di esercizio e di vendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia, fuocatico, ecc. Ma per quanto si esamini il detto articolo non vi si trova menomamente la facoltà d'imporre la tassa sopra la minuta vendita.

Quando in una legge organica sono indicati i cespiti che possono servire ai comuni per sopperire alla insufficienza delle loro rendite, siccome si tratta di materia odiosa che gravita sulla massa dei cittadini, credo sia giusto adottare una interpretazione restrittiva; e quindi si deve implicitamente ritenere che la nuova legge provinciale e comunale abbia abrogato,

ove anche prima sussistesse, questa odiosa imposta.

Non insisto su di ciò, giacchè il relatore ci dice che la questione è stata diverse volte esaminata anche dall'autorità giudiziaria che si è pronunciata per la legalità di questa imposta. Osservo tuttavia che queste pronuncie sarebbero anteriori alla nuova legge comunale e provinciale, la quale, in forza del principio che, quando una legge provvede sopra una intiera materia s'intendono abrogate tutte le disposizioni anteriori che la regolavano, avrebbe sempre questa forza abolitiva.

Ma veniamo al fondo della questione.

Questa tassa è giusta, opportuna, ovvero no?

Io credo sia ingiusta perchè viene a colpire la classe di cittadini che è meritevole dei maggiori riguardi del legislatore, la classe dei poveri, e parmi che l'egregio relatore abbastanza non confuti questa obiezione quando si limita a dire che l'interesse dei poveri non è che una *ostentata bandiera*.

Questa tassa è pagata precisamente da quei braccianti ed operai i quali devono per forza andare all'osteria ed in un bicchiere di vino trovare il mezzo di riacquistare la forza estenuata dal lungo lavoro.

Il relatore dice: non è poi sì ingente la quantità di 25 litri di vino, non è talmente alto il prezzo che anche un operaio non possa acquistarlo e berlo nella sua famiglia.

Ma l'operaio per campare la vita, per procurarsi il mezzo di sostentare onoratamente la famiglia, non è appunto costretto ad abbandonarla e recarsi al lavoro in luoghi lontani dal suo abituro? E come potrà egli in quell'ora di riposo che gli si concede, dal luogo lontano del lavoro recarsi a fare il meschino pasto con la famiglia? È costretto a recarsi ad un esercizio il più vicino e consumare quello che ivi gli si appresta.

Il negare quindi che questa sia una tassa la quale è evidentemente pagata dalla classe più povera, parmi che sia lo stesso che negare la luce meridiana. Ed io non credo dover insistere su questo argomento il quale è così evidente e così palpabile.

Ma vi è anche un secondo argomento. Noi abbiamo una classe di persone per le quali si può dire che le guarentigie costituzionali più non esistono.

Sono gli esercenti; perchè gli esercenti sono sottoposti a tutte quante le vessazioni che può loro apportare l'ingordigia degli appaltatori, giacchè generalmente questa odiosa tassa sulla minuta vendita è appaltata da quei comuni i quali la impongono. E siccome tante volte gli esercizi sono in comunicazione colla abitazione, non vi è più allora l'inviolabilità del domicilio, e l'appaltatore può recarsi quante volte gli piace a perquisire anche il domicilio di questi esercenti. E che realmente clamori tante volte si sollevino, anche fondati, è pur troppo vero, e lo sanno coloro che seggono a capo di quei municipi i quali hanno adottato questo cespite d'entrata, come appunto il municipio di Genova, che io mi oncro di reggere.

Ma, dice l'egregio relatore, c'è l'abbonamento; gli esercenti possono abbonarsi. Precisamente questa è l'industria dell'appaltatore di vessare l'esercente e vessarlo tanto finchè egli s'abboni; paghi quindi quella somma che l'appaltatore pretende. E per sfuggire ad un male maggiore tante volte gli esercenti sono costretti ad abbonarsi. Ma questo è un rimedio al quale si ricorre unicamente per evitare un male maggiore. Ma nel caso poi che gli abbonamenti non riescano perchè la quota che si chiede è soverchia, qual'è la condizione di questi esercenti? Dessi sono pur cittadini che non si possono mettere fuori della legge.

Parmi che questi sieno i cardinali motivi per adottare la legge: la tassa pesa principalmente sulle classi povere; gli esercenti vengono ad essere posti fuori delle guarentigie costituzionali. Questi motivi debbono, a parer mio, indurre il Senato, come hanno indotta la Camera, a votare l'abolizione di questa minuta vendita o per lo meno dare facoltà a quei comuni quali credono di potersi valere della stessa di imporre la corrispondente somma mediante il dazio di entrata dei comuni chiusi.

Ma veniamo ora brevemente a esaminare ciò che è stato detto dall'egregio relatore dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ripetutamente osserva che se i poveri hanno mestieri di essere protetti, non si può negare che l'ebrietà è una grande causa d'intemperanza e che quindi non merita nessun favore; e che non si è mai abbastanza fieri nel perseguirla.

Io capirei tutto questo giusto sdegno del quale

si è animato l'Ufficio centrale, ove si parlasse solo di quegli spacci nei quali si vendono le bevande alcooliche; e, a dir vero, quando si tratta degli esercizi destinati unicamente alla vendita di bevande alcooliche, io credo che il rigore non possa giammai essere soverchio, perchè sotto la parvenza di dare un qualche sollievo, una qualche energia alle classi lavoratrici, invece si avvelenano e si accorciano loro la vita.

Ma la tassa di minuta vendita ha un'estensione molto maggiore. Essa colpisce tutti quanti gli esercizi in cui si vende il vino; e il vino, io lo ripeto, specialmente in quei centri, in quei luoghi che sono sede di un operoso commercio, ed in cui vi sono decine di migliaia di operai i quali si snervano ed usano le loro forze, è un mezzo indispensabile perchè gli stessi operai possano rimettersi nelle forze, è anzi un mezzo igienico perchè possano conservare la loro salute, giacchè altrimenti sarebbero esposti all'incrudelire di molteplici malattie.

Quindi parmi che questo argomento potrebbe tutto al più applicarsi ad una piccola parte degli esercizi, ma che venendo esteso a tutti, come lo ha fatto l'Ufficio centrale, prova troppo, e *nihil probat qui nimis probat*.

In secondo luogo l'egregio relatore dell'Ufficio centrale dice che l'abolizione verrebbe a ridondare a beneficio unicamente degli esercenti.

Egli fa dei calcoli molto complicati. A dire il vero io non sono molto forte nelle cose matematiche, e quindi non lo seguirò in quegli intricati meandri; rilevo solo che vuol dimostrare a furia di centesimi e di millesimi e diecimillesimi che anche abolita la tassa si pagherebbe sempre lo stesso dal consumatore.

Forse il ragionamento potrebbe correre se si trattasse di un prezzo invariabile del vino ed anche dei liquori, ma il prezzo oscilla continuamente; non è giammai fisso, e quindi è evidente che il prezzo di acquisto non è che un fattore del prezzo di rivendita che viene sempre a compenetrarsi e confondersi cogli altri fattori, coi diversi balzelli, coi pesi di ogni natura, coll'affitto, colle altre spese d'esercizio; la risultanza poi di questi fattori costituisce il prezzo della rivendita.

Ora se voi diminuite uno di questi coeffi-

cienti che contribuiscono ad aggravare il prezzo di una merce, egli è evidente che per una ragione economica il prezzo dovrà discendere; e non si comprende come, quando si diminuisca o si rincarì un fattore del prezzo, il prezzo debba sempre rimanere lo stesso. Può darsi che subito non si senta questo beneficio, ma certamente si otterrà coll'andare del tempo.

Vi ha poi un grande rimedio nella libera concorrenza.

Se l'ingordigia di taluni speculatori volesse mantenere alzato il prezzo, la libera concorrenza degli altri porrà rimedio.

E ciò venne assai bene osservato nella Camera elettiva, precisamente nella relazione che venne presentata a quel Consesso. Il vendere molto ed a buon prezzo è la naturale attrattiva dello speculare; e ciò costituisce il rimedio il quale paralizza l'ingordigia di quegli speculatori che per guadagnare molto vogliono tenere alto il prezzo.

Ma l'egregio relatore non si mostra poi decisamente contrario a questa legge. Egli dice: In sostanza voi venite a modificare una legge organica; non è conveniente di ritoccarla a spizzico; è molto più conveniente il farlo quando si presenterà un'altra legge più completa, legge che fu già presentata, ma che ebbe infelice risultato: la legge sui tributi locali. Allora si esaminerà la questione.

Dico il vero. Questa proposta dell'Ufficio centrale mi pare un modo molto garbato per seppellire con tutti gli onori questa proposta.

Leggendo però la relazione vedesi che l'Ufficio centrale è decisamente avverso alla proposta, ed io non so comprendere come esso sia per accoglierla tuttavolta che si tratterà di esaminarla in altra sede più vasta, quando si tratterà della legge avente per iscopo di stabilire quali sieno i tributi locali, i tributi cioè a cui possono ricorrere i comuni per far fronte alle loro spese.

A dire il vero, io non so neppure vedere la necessità di questa legge speciale dal momento che, ritornando su ciò che io ho già detto, alla materia provvede l'art. 147 della legge comunale e provinciale la quale determina appunto quali sono questi tributi locali a cui possono ricorrere i comuni per far fronte alle loro spese.

Concludiamo.

Io quindi vi domando: la legge è essa giusta?

Non vi sono inoltre forti dubbi almeno sulla costituzionalità e la legalità della tassa di minuta vendita? Ma anche astraendo da sottigliezze legali, esaminandola nel suo merito: comunque s'inorpelli la cosa con studiate frasi di non colpire la persona ma l'atto, l'istruzione di produzione, non si potrà negare che sia una tassa la quale viene direttamente a colpire la classe povera. Ed allora perchè indugiare a riparare quest'errore quando, ripeto, e il Governo del Re ripetutamente e quattro volte la Camera elettiva hanno portato su questo punto la sua sollecitudine?

Finalmente l'egregio relatore ha creduto anche di toccare la questione politica dicendo: La questione è più politica che giuridica; questi esercenti che si collegano in società hanno grande influenza e nelle elezioni possono farle voltare piuttosto in un senso che in un altro.

È stata la coalizione degli esercenti inglesi che ha abbattuto il Ministero Gladstone; rimane poi alla storia il giudicare se abbian fatto bene o male.

Io non so quanto fosse conveniente portare in una questione, che io vorrei vedere unicamente risolta con criteri di giustizia e legalità, la questione politica; ma giacchè è piaciuto all'egregio relatore di farlo, è questa una ragione perchè anche noi dobbiamo occuparcene.

A dir il vero io credo che il Ministero capitano dall'onore. Crispi sia talmente solido che non potrà mai per una coalizione di alcuni esercenti toccargli la sorte del Ministero Gladstone. Non credo che l'agitazione qualunque sia di questi esercenti sia tale da poter rovesciare un Ministero.

Ma se è vero che anche nelle elezioni politiche, le quali presto o tardi dovranno compiersi nel giro di un anno, e nelle elezioni comunali possono avere una qualche influenza, è una ragione questa per non esaminare a fondo i loro reclami e per non far loro giustizia nel caso che la meritino? Non è anzi una ragione per occuparsene da senno, onde eliminare una causa di perturbazione?

Osservate che vi sono municipi, e uno di questi ho io l'onore di rappresentare, i quali si uniscono anche alla voce di questi esercenti ed il municipio di Genova non è da oggi che vi si unisce. Se guardate precisamente in quei documenti parlamentari, in quelle relazioni che

vennero stampate e distribuite all'altra Camera, troverete una petizione del sindaco di Genova che fino dal 1880, cioè fin da 10 anni or sono, chiedeva al Parlamento di voler togliere questa tassa.

Dunque quando v'è quest'accordo fra esercenti, municipi, Camera elettiva e Governo, non so perchè il Senato debba rigettare questo progetto di legge. Io quindi lo prego caldamente a voler dare il suo voto favorevole al progetto stesso, e ciò facendo credo che la sua sarà opera di giustizia.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Io desideravo prendere per primo la parola, non appena l'onorevole presidente ha aperto la discussione su questo disegno di legge, appunto per dichiarare subito che il Governo non può accettarne il proposto rigetto. Imperocchè, realmente, la sospensione proposta dall'onorevole Ferraris, si risolverebbe, in sostanza, nel rigetto della legge.

Ma, udito che l'onorevole Castagnola si era iscritto a parlare in favore del disegno medesimo, non mi è parso vero che la sua voce precorresse alla modesta mia, ben lieto di avere così valente ausiliario in una questione, che credo non senza importanza.

Mi permetta il Senato di raggruppare ed esporre sinteticamente i precedenti legislativi, ed anche, dirò, di giurisprudenza, rispetto a questo argomento; poichè è molto importante, anzitutto, rendersi conto di questo: se, cioè, l'applicazione della tassa sulla minuta vendita sia coerente alle disposizioni della legge organica sul dazio consumo ed alle leggi successive, che questa hanno modificata; e se, quindi, si tratti di una tassa, la quale i comuni abbiano pienamente diritto di imporre e di esigere.

La prima legge del 3 luglio 1864 dava facoltà ai comuni chiusi di imporre anche un dazio di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati nella legge stessa; e due reali decreti del successivo giorno 10 stabilivano che tale dazio addizionale non potesse essere maggiore di due quinti, ossia del 40 per cento del dazio governativo. In altri termini, si autorizzava una tassa speciale di minuta

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1890

vendita sui vini e liquori nei limiti del 40 per cento del dazio governativo.

Il decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 con l'art. 6 limitò al 30 per cento la misura della tassa per tutti i dazi addizionali.

La legge dell'11 agosto 1870 consentì invece ai comuni di elevare la addizionale al dazio governativo fino alla misura del 50 per cento; ma dell'imposta, propriamente detta, sulla minuta vendita non havvi più una parola in questa legge del 1870, che pure è quella che regolò definitivamente la materia del dazio consumo. E così dicasi del regolamento relativo, in data 25 agosto dello stesso anno.

La Corte di cassazione di Torino ebbe ad occuparsi nel 1874 di questo argomento, e pur facendo una seria critica alle disposizioni della legge del 1870, esaminato il dubbio se la tassa di consumo sulla minuta vendita fosse realmente applicabile, opinò pel sì.

Ma il Consiglio di Stato, dal canto suo, nel dicembre del 1873, l'aveva già ritenuta non applicabile, quando la sopratassa comunale sul dazio governativo raggiunga il 50 per cento.

Infine, devesi notare che essendo state, con la stessa legge dell'11 agosto 1870, introdotte nuove tasse di consumo, consentendosi su di esse, e su quelle precedentemente stabilite, una sopratassa comunale nella misura del 50 per cento, per una interpretazione abusiva anche alla minuta vendita fu nuovamente applicata la tassa nella misura del 40 per cento del dazio governativo, secondo la legge del 1864, anziché nella misura del 30 per cento stabilita dal decreto luogotenenziale del 1866, e ciò senza tener conto della sopratassa generale del 50 per cento, imposta dai comuni sopra quelle stesse materie alla loro introduzione nella cinta daziaria.

D'altronde, la nuova legge comunale e provinciale, - lo ha accennato anche il senatore Castagnola, - determina all'art. 147 quali sieno le facoltà dei comuni in materia d'imposte, e le enumera tassativamente:

1° una tassa sul consumo di commestibili e bevande non colpite da dazio governativo;

2° una sopratassa sui generi colpiti da tassa governativa nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° una tassa di esercizio e di rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, ecc.

Non vi è, adunque, nessun esplicito accenno alla tassa sulla minuta vendita; e poichè in materia di imposte non può ammettersi un'interpretazione estensiva, è ovvio che rimanga per lo meno dubbia la legalità di questa tassa, la quale, a parere di molti, devesi più che altro attribuire ad un tacito abuso dei comuni, stato finora non correttamente tollerato.

Difatti, gli eminenti uomini che mi hanno preceduto in questo ufficio, (ed ai quali, difendendo questo disegno di legge, io faccio omaggio, come faccio omaggio ai ripetuti voti, quasi unanimi, della Camera elettiva su questo argomento) furono impressionati di questa condizione di cose; e l'onor. Sella, ad esempio, presentando la legge del 1870, accennava chiaramente all'intenzione di abolire questa tassa.

L'onor. Minghetti poi, col disegno di legge del 1875, ne propose esplicitamente l'abolizione; e l'onor. Magliani, nel 28 giugno 1880, alla Camera dei deputati, disse queste precise parole: « Sarebbe più conveniente e più giusto il sistema di accrescere il limite potenziale dei comuni di sovrimporre al dazio consumo, e far cessare la tassa di minuta vendita nei comuni chiusi ».

Coerente a questo suo convincimento, l'onorevole Magliani accettò la proposta d'iniziativa parlamentare, presentata alla Camera nel 1885, in sostituzione a quella che era stata presentata nel 1883 e che non aveva potuto essere discussa. Ma l'una e l'altra di queste due proposte importavano l'abolizione pura e semplice di questa tassa, e l'onor. Magliani, di fronte alla sôrta opposizione, credette fosse miglior consiglio rendere l'abolizione soltanto facoltativa, riservando ai comuni il diritto di convertire la tassa in un aumento della sovrimposta comunale sul dazio d'entrata. E in questo senso la Camera approvò un emendamento proposto dallo stesso onor. Magliani.

Senonchè anche la seconda proposta del 1885 non potè essere discussa ed approvata da entrambi i rami del Parlamento.

Nel 1887, l'onorevole Magliani, col disegno di legge sul riordinamento dei tributi locali, fece suo il primitivo progetto parlamentare e propose l'abolizione assoluta ed incondizionata della tassa. E la Commissione della Camera elettiva concordava in ciò pienamente; ma le nuove e più forti opposizioni, intese ad ottenere

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1890

ai comuni la facoltà di surrogare la tassa di minuta vendita con le addizionali al dazio governativo, o con la tassa di esercizio, indussero nuovamente l'onor. Magliani ad accettare questo partito.

Però il disegno di legge sul riordinamento dei tributi locali non fu approvato; e l'onorevole deputato Berio, insieme ad alcuni altri colleghi, ripresentò nel 1889, quanto alla tassa di minuta vendita, questa ultima proposta, che fu bensì approvata dalla Camera alla quasi unanimità, ma che non potè, anch'essa, essere discussa ed approvata dal Senato, per l'intervenuta chiusura della sessione.

Ora, con l'attuale disegno di legge, che riproduce sostanzialmente quelli che ho fin qui accennati, viene data facoltà ai comuni di abolire la tassa di minuta vendita, e di sostituire ad essa una maggiore addizionale sulle bevande.

L'onor. relatore Ferraris, - osservato che questa abolizione fu veramente chiesta più volte, e più volte approvata dalla Camera, con la riserva però che i comuni ne abbiano bensì la facoltà ma non l'obbligo, con che fu temperata la primitiva proposta che importava l'abolizione obbligatoria, - l'onor. Ferraris, dico, propone di rimandare la discussione di questo disegno di legge a quando si discuterà il più volte sollecitato riordinamento dei tributi locali, di cui è parola nell'art. 51 della legge 1º marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ma perchè, domando io, non si può anticiparne intanto una parte? Una parte, sulla quale unanime fu il consenso della Camera elettiva? Perchè differirla?

Ed io credo non sia senza danno il differirla; poichè Genova, per esempio, della quale parlava testè l'onor. Castagnola, domandò bensì, per organo dei rappresentanti locali, di essere messa in condizione di potere abolire la tassa di minuta vendita, ma con questo però: che le fosse fatta facoltà di convertire questa tassa in altrettanto aumento dell'addizionale al dazio di entrata, accennando espressamente, oltre ai vantaggi morali, anche ai vantaggi materiali che n'avrebbero avuto le finanze comunali.

Mi duole dover notare che l'onor. Ferraris, in una questione di grande interesse e che si riferisce a tutti i comuni del Regno, si occupa più specialmente di una sola località; nella qual cosa non può seguirlo il Governo, che, so-

prattutto in fatto di esecuzione della legge, rappresenta gl'interessi generali dello Stato.

L'onor. relatore Ferraris si preoccupa vivamente della condizione di Torino, ed osserva che Torino ricava 410 mila lire dalla tassa di minuta vendita.

Or bene: se il comune vuol mantenere questa tassa, la legge glie ne dà facoltà; come può anche surrogarla ed avere il medesimo provento, aumentando di un solo centesimo al litro l'addizionale del dazio sul vino.

Sembra forse eccessivo questo aumento, che corrisponderebbe a quel tanto di tassa di minuta vendita che il comune andrebbe a perdere?

E si badi che l'addizionale sul dazio delle bevande è ora, a Torino, del 42 per cento, e potrebbe salire al 50 per cento.

Infine, Torino potrebbe eziandio imporre la tassa di esercizio e rivendita; la quale tassa colpirebbe tutti gli esercenti in generale, anzichè una sola classe di essi.

Perchè non le applica, queste tasse, il comune di Torino?

È giusto anche notare che vi sono molti altri comuni del Regno, i quali non hanno la tassa di esercizio e di rivendita, ed hanno invece la tassa sulla minuta vendita; e mi permetterò di leggerne l'elenco al Senato:

PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA	COMUNE
Alessandria	Alessandria Acqui	Lecce . . .	Francavilla
Ascoli . . .	Ascoli	Napoli . . .	Boscotrecase Cardito Crispano Torre Annunz.
Benevento.	Benevento	Novara . .	Vercelli
Catania . .	Adernò Leonforte	Palermo .	Palermo Partinico
Caserta. . .	Capua Caserta	Parma. . .	Parma
Catanzaro .	Catanzaro Monteleone Nicastro	Siracusa .	Scieli
Cuneo . . .	Saluzzo	Torino . .	Ivrea Pinerolo Susa Torino
Forlì	Cesena	Trapani . .	Favignana Marsala Mazzara Partanna
Genova. . .	Albissola Marina Finalborgo Sestri Ponente Voltri		
Girgenti . . .	Girgenti Licata		

Tutti questi comuni hanno la tassa sulla minuta vendita, e non hanno la tassa d'esercizio e di rivendita.

Ora il Senato deve notare che il dazio di consumo sulla minuta vendita, il quale, secondo il decreto legislativo del 1866, non dovrebbe, come abbiamo veduto, eccedere il 30 per cento del dazio governativo, in alcuni comuni non solo sorpassa questa misura, ma sorpassa pure quella del 40 per cento, che, sottilizzando contro il tenore della legge, si vuole possa essere da esso raggiunta. Così, per esempio, ad Acqui questa addizionale giunge al 73.12 per cento; a Moncalvo, in Provincia d'Alessandria, raggiunge il 148.14 per cento; a Caltanissetta il 48.30; a Caserta il 44.81; ad Alba il 70.73; a Cuneo il 58.59; a Finalborgo, in provincia di Genova, il 46.48; a Girgenti il 44.90; a Castoreale il 161.61; a Cardito, provincia di Napoli, il 53.07; a Porto Maurizio il 50; a Pieve di Teco il 49.98; a Bordighera il 166.50 per cento; a Civitavecchia il 53.53; a Pinerolo il 53.85; a Mazzara, provincia di Trapani, il 48.31 per cento.

Ora, è forse logico il sostenere che si debba eccedere di tanto l'addizionale sul dazio governativo, mentre questi comuni non hanno imposto la tassa di esercizio e rivendita?

L'onor. Castagnola ha accennato alla petizione venuta dal municipio di Genova. Ebbene: è molto importante il conoscere i principali criteri, che hanno suggerito quella petizione.

Il municipio di Genova afferma ripetutamente nella petizione inviata alla Camera:

Primo: « che si toglierebbe il grave inconveniente che i contribuenti di uno stesso comune, in parte chiuso ed in parte aperto, siano diversamente colpiti dal dazio, in opposizione dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Ed invero, mentre l'esercente del comune aperto paga il dazio di consumo, solo, l'esercente nel comune chiuso, oltre detto dazio, è inoltre colpito da un secondo dazio sulla minuta vendita. E siccome quest'ultimo se ne rivale sui contribuenti, costoro in definitiva vengono a pagare per il dazio consumo una tassa in ragione del 90 per cento, mentre quelli del comune aperto sono gravati soltanto in ragione del 50 per cento.

« Secondo: si toglierebbe pure quella assai più grave disparità di trattamento che esiste

fra gli stessi contribuenti di un comune chiuso e per effetto della quale il contribuente povero, non avente i mezzi di provvedersi all'ingrosso, paga un dazio di minuta vendita, da cui è esente il contribuente agiato, il quale ha i mezzi di fare le sue provviste all'ingrosso; locchè è contrario al principio dello Statuto che tutti i cittadini debbano contribuire, indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi pubblici.

« Terzo: si risparmierebbero ai comuni tutte le molteplici spese che sono inerenti alla riscossione della tassa sulla minuta vendita, poichè, sostituendo alla medesima un maggior dazio alle barriere del comune chiuso, la riscossione di questo maggior dazio potrebbe esser fatta dagli impiegati attuali, senz'alcun aumento di personale: mentre in oggi, dovendosi la riscossione della tassa sulla minuta vendita farsi direttamente, i comuni sono obbligati a tenere un personale ed un ufficio speciale, il quale assorbe buona parte della medesima.

« Quarto: si assicurerebbe ai comuni un maggior provento, inquantochè, riscuotendo la maggior aliquota alla introduzione del genere entro la cinta daziaria, più non avrebbero a lottare coll'interesse speciale che ha il contribuente a sottrarre, in qualsiasi modo, la maggior parte possibile del suo commercio alla diretta sorveglianza degli agenti comunali.

« Quinto: si libererebbero infine gli esercenti da tutte quelle vessazioni fiscali, le quali sono inerenti alla riscossione della tassa di minuta vendita, e che, mentre per una parte non escludono la possibilità della frode da parte dell'esercente, dall'altra recano sempre grave inciampo alla libertà di commercio per l'esercente stesso ».

Questo dice Genova; ma Torino stessa, della quale si fa più caloroso difensore l'onor. relatore Ferraris...

Senatore FERRARIS, *relatore*. Ma no, ma no SEISMIT-BODA, *ministro delle finanze*. Posso citare i lunghi brani della sua relazione che si riferiscono a Torino.

... Da Torino stessa sono pervenute alla Camera ed al Governo petizioni della classe meno abbiente, coperte di centinaia, per non dire di migliaia, di firme.

Cito quelle della Società generale di mutuo

soccorso ed istruzione, della Società operaia di mutuo soccorso fra gli armaioli, della Società fra gli operai tipografi italiani, della Società compositori di Torino, della Società operaia dei tintori, della Società « Archimede » di mutuo soccorso, della Società fra gli agenti delle strade ferrate, ecc.

Tutte queste Società si sono rivolte al Governo ed al Parlamento, implorando che cessi questa disuguaglianza di trattamento fra i contribuenti.

Imperocchè, realmente, la tassa di minuta vendita la pagano quelli che non possono provvedersi di una quantità maggiore ai 25 litri di vino, e la pagano nella misura del 90 per cento, invece che in quella del 50 per cento.

È proprio una questione di giustizia distributiva, adunque, quella che il Governo difende e che la Camera ha favorevolmente deciso col concedere ai comuni questa facoltà di abolire la tassa di minuta vendita!

Ma - osserva l'onorevole Ferraris, o qualche altro - che forse non v'è già questa facoltà di abolirla?

Certo! Ma bisogna pure surrogarla questa tassa, bisogna pure non danneggiare le finanze comunali, lasciando soltanto la semplice facoltà di abolirla, senza consentire alcun compenso pel bilancio comunale.

Ma questo compenso, ossia questa ripartizione dell'imposta su più larga scala, è forse dannosa ai contribuenti? Potrà l'onorevole Ferraris provarmi aritmeticamente che un peso, ripartito su dieci, non sia più gravoso dello stesso peso, ripartito su cento? E tanto più, poi, quando questo maggiore numero di nuovi contribuenti rappresenta anche una maggiore potenzialità contributiva?

Del resto, una imposta, e, soprattutto, una imposta di consumo necessario, è tanto meno grave e, anche, meno ingiusta, quanto meno colpisce una classe speciale di cittadini; ed a me pare che l'enunciazione di questo principio non possa essere impugnata dall'on. Ferraris.

E tutta la questione sta in ciò, appunto; poichè è un fatto che questa tassa di minuta vendita, la quale colpisce i piccoli consumatori, che non hanno mezzo di fare le grandi provviste, grava realmente sopra una classe speciale dei cittadini.

Si obietta: « ma sono gli esercenti, che si

gioverebbero dell'abolizione; voi fareste un favore agli esercenti, non ai consumatori ».

Ciò non è esatto, onorevole Ferraris; poichè, col togliere la tassa, si diminuisce il prezzo di vendita di quel tanto che gli esercenti non potrebbero più reclamare; e, per naturale compensazione fra il venditore ed il consumatore, si ottiene quel necessario equilibrio tra l'offerta e la domanda, che regola la misura del prezzo.

Ma adesso la tassa serve di pretesto per esagerare il prezzo anche al di là di quanto importa la tassa medesima; poichè i contribuenti poveri, costretti a limitare a piccole quantità il loro consumo, non pagano soltanto i quaranta o cinquanta centesimi, che rappresentano l'importo della tassa, ma devono pagare molto di più, appunto perchè i venditori si avvalgono del pretesto dell'esistenza di questa sopratassa.

Io credo pertanto che il Senato non possa non preoccuparsi di una questione, *vexata quaestio*, che ha durato per sì lungo giro di anni; imperocchè, realmente, nella materia tributaria, oltre alla sostanza, bisogna, in ogni caso, evitare anche quella apparenza di disuguaglianza, che non urterebbe meno i contribuenti.

Sì; bisogna, ripeto, evitare anche l'apparenza di una disuguaglianza di trattamento fra le diverse classi sociali. E qui, oltre alla sostanza, dannosissima, v'è anche, non fosse altro, l'apparenza, odiosa, di un maggiore carico sopra una classe di cittadini.

Certo, è da augurarsi che tra non molto, come io spero, si possa provvedere al riordinamento dei tributi locali, regolandoli più razionalmente in rapporto ai tributi dello Stato.

E vado più oltre; io augurerei che il mio paese potesse attuare quella riforma, — a mio avviso la più importante del nostro tempo in materia tributaria, — che è stata compiuta dal Belgio con l'abolizione del dazio consumo.

Ma finchè dura la dolorosa necessità del mantenimento di questa tassa, che è cespite governativo ed aiuto ai comuni per le spese onde sono gravati, bisogna almeno procurare che questa imposta sia equilibrata il meglio che si può, e non abbia nemmeno l'apparenza di gravare una classe di cittadini piuttosto che un'altra.

Tutti debbono essere uguali davanti all'imposta; questo è il criterio essenziale, al quale è informata la presente legge; ed è stato per

ciò che alla Camera elettiva si è per più di 10 anni agitata la questione, accolta sempre da tutti sotto il punto di vista che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

E aggiungo che com'essa fu accolta dalla quasi unanimità della Camera elettiva, così fu sempre difesa da tutti i ministri delle finanze, ai quali io sono succeduto.

Mi parrebbe quindi veramente strano che, dopo tutti questi precedenti, si respingesse una legge, non pure reclamata da importanti città d'Italia, ma che ha già avuto ripetutamente la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, senza incontrare mai un oppositore sui banchi del potere esecutivo.

Spero quindi che il Senato farà buon viso alle raccomandazioni calorose e giustissime rivoltegli dall'onor. Castagnola.

Termino, come lui, pregando il Senato di non accettare la proposta sospensiva, la quale significa rigetto della legge; e confido che lo stesso onor. Ferraris, e l'Ufficio centrale che egli rappresenta, vorranno tenere conto di queste considerazioni sommarie, che ho avuto adesso l'onore di esporre, pure riservandomi di aggiungerne altre, ove occorra, in merito alla legge, quando avrò avuto il piacere di udire dall'onor. relatore Ferraris quelle altre ragioni, oltre le già esposte nella sua relazione, sulle quali egli basa la sua proposta sospensiva, che io, in nome del governo, respingo.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Prima di disimpegnare la missione affidatami dai miei colleghi prego il Senato di tollerare che io gli comunico una interrogazione che ho dovuto fare a me stesso, e che certamente si saranno fatti parecchi dei miei colleghi.

L'onor. senatore Castagnola e l'onorevole ministro, discutendo la legge, o meglio discutendo la proposta della Commissione centrale, hanno, contro quelle consuetudini di semplice cortesia colla quale si suole dal Senato e da coloro che discutono in Senato accogliere le relazioni degli Uffici centrali, e tanto più della Commissione permanente di finanze, continuamente parlato soltanto del relatore e l'onorevole ministro ha specificamente parlato dell'onorevole Ferraris.

Debbo dichiarare anzitutto che io sono l'organo e l'interprete del voto unanime dei miei colleghi della Commissione permanente di finanze che presero parte alla discussione di questo progetto e debbo ancora aggiungere che io mi era ricusato di esserne il relatore e di costituirmi interprete della loro opinione tuttavolta che uno solo avesse dimostrato di esitare circa la proposta da fare al Senato in ordine al progetto.

Era dunque, credo, in diritto di aspettare maggior giustizia, non dico maggior tolleranza, e dall'onorevole collega che oppugna l'opinione della Commissione e dall'onorevole ministro.

L'onorevole ministro ha la sua opinione, la Commissione permanente di finanze la sua. Io dal canto mio prego il Senato di permettermi, non per *amplificare*, come fu detto dall'on. Ministro quello che ho detto nella relazione, ma per confutare le argomentazioni di cui il Senato ha udito lo svolgimento e dall'onorevole senatore Castagnola e dall'onorevole ministro, che io mi faccia a ripigliare i loro ragionamenti.

La Commissione permanente di finanze ha esaminata la questione dal punto di vista della costituzionalità ha esaminato la questione sotto quello della giustizia, ha esaminato la questione della opportunità e della convenienza; ma non ha esaminato la questione della legalità.

Se nel seno della Commissione, questa questione fosse sorta, sarebbe stato agevole ricordare che nelle dichiarazioni fatte dall'onor. Magliani, allora ministro delle finanze, nella seduta del 28 luglio 1880, e precisamente in quella parte di cui l'attuale ministro delle finanze non ha dato lettura, è dichiarato che della legalità della tassa di minuta vendita non si poteva dubitare.

Ma dobbiamo noi qui discutere della legalità?

Signori: io ho l'onore di aver fatto l'avvocato per tanto tempo e mi sentirei di discutere anche di questo; ma non voglio. Se si tratta di questione legale, perchè i contribuenti, chiunque si creda interessato, non ricorrono alla autorità dei tribunali? Forse che non sono i tribunali i soli giudici della legalità?

Forse che quegli eminenti giureconsulti a cui ha accennato l'on. ministro possono imporre la loro opinione a quello che fu la risultanza dei giudicati delle Corti supreme?

Forse che, per quanta autorità abbiano gli onorandi oratori, per quanta autorità abbia il Senato, abbiamo noi il diritto d'interpretare le leggi? Onorevole ministro, onorevole Castagnola, a ciascheduno il compito suo!

In una società bene ordinata, in un governo civile i tribunali interpretano ed applicano le leggi; noi le facciamo.

Ma, ripeto, mi rincrescerebbe di fare amplificazioni, non sono avvezzo, e ne sono tanto più lontano, perchè i miei onorevoli colleghi sarebbero i primi a disdirmi quando io mi inoltrassi su questo cammino.

Ripiglierò gli argomenti dei fautori del progetto.

Si dice: ma la tassa sulla minuta vendita è contraria allo Statuto, è incostituzionale; e s'invocò e si parlò dell'art. 25 dello Statuto: io parlerò anche dell'art. 27.

All'art. 25 è detto che ciascuno contribuisce in proporzione delle sue sostanze agli oneri dello Stato.

Ma essi dicono: voi avete una tassa che colpisce i poveri. Dimostrerò che questa tassa non colpisce i poveri. Ma nell'ipotesi combattuta, nell'ipotesi che respingo, se per caso venisse a colpire maggiormente i poveri dei facoltosi, domando io se si possa torcere il senso dell'art. 25 nel modo con cui sarebbe d'uopo di torcerlo per venire alla conclusione degli onorevoli preopinanti.

Lo Statuto dice che nessuno può essere costretto a contribuire in maggiori proporzioni delle proprie sostanze; e soltanto in proporzione di esse.

Si disse dall'onor. Castagnola che per giungere a dimostrare la costituzionalità della tassa, si fa della *casistica*. Ma chi sono coloro i quali hanno voluto tradurre qui in un Consesso legislativo una questione giudiziaria... *Quis tu-lerit Graccos de seditione querentes!*

Siccome tuttavia è debito nostro, di noi appartenenti alla Camera che si dice conservatrice, di guardare a tutto quello che è sotto la garanzia dello Statuto, diremo che l'art. 25 ha due oggetti: statuire che nessuna sostanza possa sottrarsi all'assetto dell'imposta; che nessuna classe di cittadini possa mai trovarsi esente da quelle stabilite. Questo è il concetto dell'art. 25.

Vengo subito all'art. 27, quello che garantisce la inviolabilità del domicilio. Ma prima

apro una parentesi. Si dice che io ho disprezzata la classe di cittadini ai quali la tassa viene applicata.

Io non sono qui chiamato a discorrere nè pro nè contro la rispettabilità di nessuno, tanto meno degli esercenti, certo sono commercianti come tutti gli altri.

Essi credono lagnarsi che gli agenti di finanza s'introducano nei loro spacci ed hanno invocato l'art. 27 dello Statuto.

Ora l'art. 27 dichiara bensì inviolabile il domicilio, ma naturalmente ed in modo espresso eccettua i casi nei quali la legge autorizza gli agenti ad introdursi e nelle forme da essa volute.

Ora, quante non sono le disposizioni di legge che autorizzano l'ingresso non nel domicilio, ma nei locali destinati allo spaccio di merci, anzi all'esercizio di molte industrie? Ed è egli possibile che si venga a parlare qui di violato domicilio, o della legalità dell'autorizzazione?

Si vuol farne una questione legale? Ed allora io ripiglio la toga, vado in tribunale; non vengo qui. Vogliono trattare una questione giuridica davanti ad un corpo politico; lo facciano loro, io non lo farò.

Del resto, ripeto, l'onor. Magliani, la cui autorità è stata citata dal signor ministro, ha appunto proclamato la legalità della tassa e per conseguenza di tutto quanto è necessario per la sua riscossione.

Ma si dice: è una tassa ingiusta perchè colpisce due volte.

Io mi sono permesso di spiegare il concetto della Commissione permanente di finanze. Non l'avessi mai fatto; è sembrato che dicessi un'eresia; che io sia il Suarez della finanza e lo sarei se il ministro che presiede a questa parte della pubblica amministrazione non fosse il primo a gettarmi fuori del confessionale. (*Si ride*).

La tassa non colpisce due volte; colpisce all'introduzione nel comune perchè tutti i cittadini che dimorano nella cinta daziaria debbono pagare; colpisce inoltre il fatto di chi dentro la cinta si procura questo vantaggio dello spaccio al minuto, ma non colpisce nemmeno il consumatore, colpisce lo spacciatore, e come, lo esaminerò in seguito.

Intanto rimane determinato che qui non si tratta di duplicazione di tassa, ma di sopra-

tassa, fondata l'una e l'altra sopra una ragione speciale.

E non è soltanto il vino che paghi al Governo e al municipio.

Or quando piacesse all'onor. ministro, il quale ha fatto tesoro delle note che ha trovato nei cartoni del suo ministero, di ricorrere alle leggi che riguardano la birra, le acque gazzose e l'alcool, alle disposizioni dell'allegato *E* della legge 11 agosto 1870, quando volesse consultare i decreti del 25 settembre e 24 dicembre 1870, la legge 3 luglio 1874, egli vedrebbe a quali e quante cautele, oltre che a tasse e soprattasse sono sottoposti quegli che pur sono anch'essi onesti fabbricanti di birra, di acque gassose e di alcool senza, che sia mai venuto in mente ad alcuno di gridare che vi fosse ingiustizia.

Ma, o signori, vi è una piccola circostanza che, a questo proposito, venne dimenticata, e che qui occorre rilevare.

Quanti sono i cittadini italiani, che, se vogliono procurarsi il vino nello spaccio privato debbono sottoporsi a questa doppia tassa? I sette decimi della popolazione italiana debbono assoggettarsi a questo peso. Ma di ciò parleremo più tardi, perchè non voglio tralasciare verun argomento.

I miei colleghi mi hanno affidato l'incarico non di difendere, ma di dar le spiegazioni del loro avviso; e se questo avviso venisse discusso per mancanza di colui, che ha ricevuto incarico di motivarlo, io ne avrei grandissimo dolore.

Dunque sono sette decimi della popolazione italiana, che gemono sotto questo peso iniquo. Ma per qual ragione tutte le commiserazioni, tutte le dichiarazioni favorevoli hanno da essere per una parte, degli altri tre decimi, anzi direi quasi per una sola classe? Ed i sette decimi sono forse cittadini diversi?

Si dice: ma i sette decimi pagano una volta sola. No: noi dobbiamo ritenere, e lo deve ritenere soprattutto il ministro delle finanze, che è custode dell'integrità del nostro sistema tributario, che nella tassa che si paga nei comuni aperti e per la vendita al minuto, sia penetrato necessariamente anche l'elemento che colpisce lo spaccio nei comuni chiusi, nessuno lo può nè escludere nè affermare; noi però siamo in dritto di presumerlo, ed il primo che

a mio modesto avviso deve sostenere e non può ripudiare questo assunto è l'onorevole ministro delle finanze.

Si dice ancora: ma insomma, questa tassa è vessatoria. Vessatoria per chi? Per la classe benemerita alla quale io mi permetto di accennare senza accompagnarla di alcun epiteto, e prego gli onorevoli colleghi a darmene atto.

Mi accorgo ora di aver dimenticato di dire una cosa nel principio del mio discorso, e mi permetta il Senato una digressione per dirla adesso. Penserò poi io di metterla a suo posto e luogo quando avrò le mie cartelle. (*ilarità*).

L'onor. ministro ha detto che io sono difensore di Torino. Io non ho fatto il difensore di nessuno; se potesse sembrare diversamente, ciò deve attribuirsi alla imperfezione del mio lavoro e ne chieggo scusa ai miei colleghi. Ho parlato di Torino unicamente, per due ragioni: primo perchè è il comune che veniva nella tabella presentato come quello che esige un maggior tributo e quindi facendo i miei ragionamenti, dovevo ritenere che se ne avvantaggiasse di tanto l'ipotesi del sistema che io combattevo; secondo, perchè il comune di Torino ha trasmesso una petizione della quale noi dovevamo tener conto.

Io non mi sono menomamente preoccupato di Torino, ho parlato per tutti i comuni d'Italia i quali, se non riconoscono la giustizia dei nostri propositi, mi rincresce il dirlo, tanto peggio per loro e non ne scampo nessuno, nemmeno Torino.

Chiudiamo la parentesi e torniamo in carreggiata.

I signori albergatori, osti, tavernieri, presentarono una petizione, l'unica petizione che io conosca, perchè alla Commissione non è giunta notizia alcuna di quelle altre accennate dall'onorevole ministro. Le società cooperative possono aver reclamato una volta, ma ora non hanno più lo stesso interesse; in ogni modo, come confermerò, sarebbero in errore, a noi spetterebbe illuminarle.

Conosco la raccomandazione giunta ieri personalmente a me dalla Camera di commercio di Cuneo; prima era giunta la già indicata petizione del sindaco di Torino; il quale, come è detto nella relazione, non si sa, se ami o tema l'approvazione della legge, perchè esso fa un'interrogazione e vorrebbe od una interpre-

tazione od un emendamento al progetto di legge.

Dunque questi signori osti, albergatori, tavernieri che sono cittadini liberi e che hanno il diritto di petizione e il diritto di reclamare presso gli organi del potere legislativo, questi signori, dopo aver agitata la pubblica opinione nella stampa non bene edotta dello stato della questione, e con *meetings* a Torino e a Venezia; a Genova non so se ne abbiano tenuto; ma a Genova in molti altri modi hanno fatto pervenire i loro clamori e le loro minacce per quanto mi è stato detto. Dunque questi signori in una petizione a stampa, di cui non dovremmo occuparci perchè non è firmata, dicono: « Noi non vogliamo invocare la simpatia sulla nostra causa coll'interesse dei consumatori poveri ».

Queste sono le parole esatte; onde se ho detto: *l'ostentata bandiera degl'interessi dei poveri*, si è perchè, onor. Castagnola, fino a quel punto, prima si era sempre parlato, ed in questa discussione medesima si parlò sempre, e soprattutto dei poveri. Dunque se io ho detto *ostentata bandiera dei poveri* avevo ragione di dirlo e lo dimostrerò come fosse o sia *ostentata*.

Dunque questi signori dicono: ma noi paghiamo la ricchezza mobile, paghiamo la tassa sui pesi e misure, la tassa di licenza speciale e volete anche assoggettarci a questo peso, a questa reliquia del medio evo? Questo, in sostanza, è il loro ragionamento.

Ora io dico, se l'onor. ministro delle finanze mi saprebbe indicare un commerciante che non paghi la tassa di ricchezza mobile, di pesi e misure, se ne fa uso, o che non debba chiedere le licenze dall'autorità di pubblica sicurezza tutte le volte che la legge la prescrive.

Ma soggiungono, noi paghiamo anche la tassa sulla minuta vendita.

Oh! Dio mio; là pagate, cioè la fate pagare non la pagate voi...

(*Interruzione dell'onorevole ministro delle finanze*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore FERRARIS, *relatore*... Mi permetta; io non faccio nè il comunista di Torino, nè l'amministratore di alcuno dei comuni, i quali hanno stabilita questa tassa di minuta vendita.

Io faccio il senatore, e quindi non rispondo nè in bene nè in male agli eccitamenti che mi

potessero venir fatti a questo riguardo, e dico: che gli amministratori dei comuni, quando volessero, come si suggerì valersi della facoltà di stabilire un esercizio di rivendita secondo l'allegato O della legge 11 agosto 1870 e del regio decreto 24 dicembre 1870 lo potrebbero fare, e se non lo fanno padronissimi: quanto a me, se ricolgo a qualche ricordo personale, so che non mi si potrebbe far rimprovero di omissione.

Io qui intanto faccio il senatore e non l'amministratore dei comuni e quindi non posso rispondere all'onor. ministro.

Dunque ritorno all'argomento. Veniamo un po' a discutere la vera questione. Pagano i poveri? Dimostrerò che no.

L'onorevole rappresentante e così lodato amministratore della città di Giano (*ilarità*) ha detto modestamente che egli non capisce, che lui non s'intende di aritmetica, che lui non sa e ci si perde. Povero Bonfadio il quale diceva: buoni ingegni sono in Genova, ma l'aritmetica li guasta! Si vede proprio che gli attuali Genovesi debbono essere degeneri da quelli antichi loro!... (*Movimento*).

PRESIDENTE. Pregherei l'onor. senatore Ferraris di moderare le sue espressioni.

Senatore FERRARIS, *relatore*... Scusi, ma mi hanno apostrofato sempre nominativamente contro l'uso sempre tenuto in Senato, e io credo di essere in diritto di rispondere. Ma poi che cosa ho detto? La Commissione ha fatto dei calcoli giusti e sono qui per dimostrarlo...

PRESIDENTE. Mi permetta; l'uso sarà più o meno corretto; ma oramai è entrato in tutte le assemblee, di nominare cioè l'oratore preopinante col proprio di lui nome invece che con quella qualifica che sarebbe desiderabile per togliere ogni ombra di personalità.

Io non ho trovato che oggi si sia usato diversamente verso di lei; e, del resto, mi permetto soltanto di pregarla a voler temperare il suo discorso.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Mi scusi; ho dovuto sentirmi dire: l'onor. Ferraris ha fatto, l'onor. Ferraris farà; ma l'onor. Ferraris non ha fatto e non farà; non deve far niente.

E veniamo dunque ai calcoli.

Vi sono dei comuni i quali stabiliscono la misura della tassa di minuta vendita fino al

50%. L'onor. ministro dice al 40; e sia come si vuole.

Prendo dai documenti della Camera dei deputati la dichiarazione che sta nella relazione del 18 dicembre 1883, nella quale il così detto consumo del povero si dice essere della metà. Dunque il calcolo è presto fatto. Anche un avvocato che fa indegnamente parte della Commissione permanente di finanze, fa di questi calcoli proprio facilmente, e sulla punta delle dita.

Il 40% sulla tassa maggiore di L. 7 (e così su calcolo percentuale nelle altre) sarebbe adunque L. 2.80 per ettolitro, L. 0.028 per litro. Ma, siccome il comune si deve rivalere di quanto perde, se esso diminuirà e libererà la minuta vendita dalla tassa speciale, anche la parte che si vende al minuto dovrà sopportare l'aumento della tassa comune.

Dunque abolita la tassa di minuta vendita il litro non sopporta più i *ventotto millesimi* di tassa speciale, ma avendo pagato all'entrata nella cinta, la metà di detti ventotto millesimi, pronunciati sull'*addizionale* comunale, la diminuzione si riduce a quattordici millesimi, cioè ad un *centesimo e due quinti di centesimo per litro*, a *sette decimi* di centesimo per mezzo litro.

Ma come volete immaginare neppure possibile che i venditori diminuiscano il litro di un centesimo? E notate bene, o signori, che il calcolo percentuale è unicamente pel vino; pei liquori ho detto, potrei dire ben altre cose, e ridurre le frazioni a diecimillesimi.

Insomma, è certo, che qualunque sia il sovraccarico, sarebbero i consumatori che dovrebbero sopportarne il peso. In altri termini vorrebbe dire che il vino costerebbe un centesimo meno al litro. Ma è possibile che di questo centesimo si faccia la riduzione?

Si dice: vi è la concorrenza; ma, oltrecchè il litro ed il boccale di una volta, il quartino ed il quintino attuale si pagano in cifra rotonda, qualunque sia il valore che possa avere in commercio il vino, l'esperienza prova che, nemmeno sul pane e sulle carni, dove pur sarebbe più largo, si ottiene mai una diminuzione che non sia a beneficio dello spacciatore.

Non è possibile, almeno quest'è l'opinione della Commissione di finanze, che si voglia riguardare ciò come un beneficio pei poveri.

Sarà invece, e semplicemente un beneficio per gli esercenti.

Ho parlato finora della tassa in genere; brevi parole sul progetto.

Il progetto non porta l'abolizione della tassa; porta puramente e semplicemente la facoltà, nel caso in cui non si voglia imporla, di rivalersene mediante l'aumento del dazio d'introduzione.

Che cosa si è detto la Commissione? Sarà in errore; non lo credo (ad ogni modo il Senato ne giudicherà).

La Commissione di finanze si è detto che questo sistema della tassa, della soprata e della tassa addizionale è un sistema, che si deve presumere sia stato nella sua istituzione, e che in ogni modo nell'abitudine di omai trent'anni, è un tutto di completo ed omogeneo. Non lo sarà: ma in tal caso io deplorerei che il Ministero abbia lasciato dal 1864 a questa parte sussistere una così grave ingiustizia. È vero che abbiamo udito l'onor. ministro delle finanze battersi il petto anche a nome dei suoi antecessori; ma noi in Senato, finchè sussistono delle leggi organiche, non le dobbiamo toccare a spizzico, a caso, senza coordinamento.

Ora occupandomi più direttamente della legge, io debbo anzitutto ricordare che se è vero che la Camera dei deputati ha votato questo principio per tre volte, nel 1885, nel 1889 e nel 1890, non è vero che lo abbia votato una quarta; anzi è vero l'opposto.

Già fin dall'8 luglio 1870 un voto della Camera elettiva, poi nel 1881 quando la prima volta si ritirò la proposta d'iniziativa, poi la legge del 1° marzo 1886 portavasi la prescrizione che si dovessero riordinare i tributi comunali e provinciali.

In esecuzione di questa legge era nel 1887 presentato un progetto di riordinamento nel quale all'articolo 18 era abolita la tassa di minuta vendita. Ma perchè? La si coordinava con un altro sistema, sistema che bilanciava le entrate e nello stesso tempo a riscontro gli oneri.

Il progetto andò all'esame della Commissione. La Commissione riformò l'art. 18, ne fece due articoli 17 e 19. E disse no. Deliberiamo pure l'abolizione, ma, siccome vi è quella legge di autorizzazione di una tassa per la rivendita al minuto del 24 dicembre 1870, è siccome questa

legge stabilisce il *maximum* per la prima classe a 300 lire, sarebbe troppo infimo il risarcimento che noi daremmo, portiamo questo *maximum* sino a 1000 lire; il resto sta graduato.

Agli articoli 17 e 19 si diceva in quella compagine che si era immaginato: noi aboliamo il dazio di minuta vendita e autorizziamo il comune a imporre la tassa di rivendita non solo nella misura fissata colla legge del 24 dicembre 1870, ma notevolmente aumentata fino a quella somma che ho indicato.

Dunque non è esatto che la Camera dei deputati ha votato quattro volte; non lo ha votato che tre. Tuttavia, intendiamoci bene, la Commissione permanente di finanze ha veduto quale e quanto fosse il peso che doveva avere una triplice deliberazione della Camera dei deputati; ha veduto quale e quanto peso riceversero queste deliberazioni dall'adesione del Governo. Ma la Commissione di finanze ha creduto, e crede debito suo d'invitare il Senato, ed il Senato vorrà certo ora che per la prima qui è presentato, esaminare la questione in sé.

L'esame nostro non ha niente di subbiettivo; è tutto obbiettivo. Noi abbiamo di fronte un sistema di tributi; si tratta di toccarlo in una parte e di far riversare quella tassa che si deve ritenere imposta sul commercio, e sui lucri degli spacciatori al minuto, per farla cadere sopra tutti.

L'onorevole ministro diceva: La proporzione è di 90 su 10; liberiamo 10 e facciamo pesare il carico sopra 90, dunque atto di giustizia.

No, onorevole ministro; i suoi medesimi fautori dicono che il consumo al minuto si proporziona alla *metà*. Sarebbe sempre 50 per 50, non 10 su 90. Ma il Senato si trova di fronte a leggi organiche, che vennero interpretate dall'autorità giudiziaria competente, a leggi organiche che hanno da un trentennio stabilito questo sistema, questo tributo e questo modo di ripartirla. E la Commissione dice al Senato, a fronte di queste leggi, la tassa sulla minuta vendita non si deve, non si può toccare, e non si deve e non si può perchè di ciò si deve trattare quando si discuterà la legge, non solo promessa, ma ordinata dall'articolo 51 della legge sulla perequazione fondiaria del 1° marzo 1886.

Ma, si dice, niente impedisce che intanto possiamo toccare questa parte.

Questa potrà essere l'opinione rispettata e

rispettabile dell'onor. ministro, non è però l'opinione della Commissione permanente di finanza.

Il Senato non ha mai esaminato *ex professo* questa questione; essa è stata esaminata soltanto sebbene per tre volte nell'interno delle Commissioni e sempre queste furono nello stesso senso di non sconvolgere lo assetto del sistema daziario collo spostarne la base e la distribuzione.

Invero quando la Camera elettiva in materia di tributi viene a pronunziarsi per tre volte, il Senato deve procedere colla maggiore severità possibile. E noi stessi abbiamo usato verso la nostra opinione di questa severità.

Noi abbiamo scrutato le opinioni ed i ragionamenti che si svolsero nell'altro ramo del Parlamento, non per sindacarne le deliberazioni ma unicamente per illuminarci.

Ebbene, non abbiamo trovato altro fuorchè la querela che si trattasse di una tassa ingiusta, iniqua, reliquia di tempi che era meglio cancellare ed altre analoghe considerazioni le quali potranno essere ragionamenti di sentimento, ma non ci paiono ragionamenti nè di finanzieri, nè di uomini di Stato.

Qui però mi occorre di spiegare ancora altro concetto. La legge non impone già l'abolizione della tassa, dà soltanto a quei Comuni che vogliono valersi di tale facoltà, il diritto di sovraimporre.

Dunque, dicono coloro i quali vogliono sostenere questo provvedimento, per qual ragione volete voi ingerirvi sulla libertà dei Comuni circa il riparto e l'assetto delle loro imposte? I comuni faranno loro.

No; i comuni possono disporre come credono nel loro interesse, purchè non gravino oltre ed in modo diverso dalle basi stabilite dalle leggi, del resto i comuni forse saranno liberi, e forse no. Quando leggo nei giornali che ancora ieri sera l'onorevole oratore che mi ha preceduto presiedeva il Consiglio comunale della sua città, e lo veggo quest'oggi comparire in Senato, io posso immaginare che egli ceda, sicuramente con tutto il suo pieno consenso, ad una pressione...

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore FERRARIS, *relatore*... Ella ha manifestato l'opinione sua con una temperanza che

vorrei io essere il primo a lodare; ma quasi mi avveggo che noi abbiamo posto il dito sulla piaga...

PRESIDENTE. Prego di non entrare nel campo delle personalità...

Senatore FERRARIS, *relatore*... ma scusi: *Vim vi repellere*, è legge di natura.

Del resto io sostengo le ragioni de' miei colleghi, non le mie.

PRESIDENTE. Lei può sostenere qualunque ragione; ma il regolamento m'impone d'impedire che la discussione degeneri in personalità.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Ho fatto tutte le possibili dichiarazioni moderate; ma se il presidente crede che io abbia pronunciato parole degne di essere ritirate, io le ritiro immediatamente; purchè resti il concetto.

PRESIDENTE. La ringrazio e prendo atto della dichiarazione, interpretandola nel senso che di tali parole ella non ne dirà altre. (*Viva ilarità*).

Senatore FERRARIS, *relatore*. Noi abbiamo voluto chiudere la relazione con un ricordo storico, e lo abbiamo voluto fare non con parole nostre, ma con quelle di un oratore della Camera dei deputati che parlò in favore. Questo pure cade a proposito, od a commento anticipato di quella libertà, che si vorrebbe supporre, e concedere in più ai comuni.

Mi riassumo.

Noi abbiamo fatto, o almeno lo crediamo, il debito nostro, non abbiamo nessun preconcetto e nessun altro scopo che quello di difendere coll'integrità del nostro sistema tributario l'assetto, e la distribuzione delle relative tasse.

Non abbiamo secondi fini, non abbiamo creduto di proporre una sospensiva per velare un rigetto, poichè vi abbiamo detto le ragioni per cui ci sembra che il progetto, non buono in sè, debba essere rinviato.

Noi abbiamo creduto di esporvi le nostre considerazioni e certo nella relazione scritta l'abbiamo fatto con temperanza.

L'onor. presidente dirà che alla temperanza dello scritto non ha corrisposto ugualmente la parola viva di quello che ha l'onore di parlare. Ma in primo luogo bisogna fare un po' di tara alla gioventù (*si ride*); in secondo luogo non ripeterò il detto latino che pur dice tante cose.

Siccome si trattava non di un'opinione mia, ma di un'opinione serena, calma, meditata della Commissione di finanze, io ho creduto di do-

verla sostenere con la maggiore efficacia possibile.

Il Senato deciderà.

Io sono persuaso che gli onorevoli preopponenti, per l'amicizia antica di cui mi onorano, saranno i primi a dichiarare che non hanno inteso toccare la mia persona, ma che hanno voluto soltanto ragionare dell'opinione che io ho espresso a nome della Commissione di finanze.

Per tal modo possiamo toccarci la mano.

Il Senato si pronunzi fra le ragioni recate dalle due parti.

Qualunque sia la deliberazione noi saremo egualmente contenti nella coscienza di aver fatto il debito nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castagnola.

Senatore CASTAGNOLA. Non so se debbo rivolgermi all'onorevole relatore, o all'Ufficio centrale, ma siccome debbo rispondere per un fatto personale, parmi questa volta che mi sia permesso dire che è il relatore, e non l'Ufficio centrale, quello che ha pronunciato parole, delle quali io credo giustamente dovermi risentire.

Non è tanto per la prima allusione, che egli fece, che io, non riuscendo a comprendere i suoi calcoli e ragionamenti aritmetici, sono un ben degenerare discendente degli antichi cittadini della città di Giano: (abbandono il giudizio della mia povera persona al Senato, e naturalmente non avrei ragione di risentimenti a questo riguardo).

Ma quando, perchè io sentendomi compreso dell'ufficio di senatore, mi reco a dovere di compierlo, e perciò, dopo avere ier sera presieduta la seduta del Consiglio comunale, mi trovo qui al Senato, da ciò si vuol trarre argomento a supporre che ho ceduto a pressioni che nessuno mi ha fatto, io ho ben diritto di risentirmi di questa insinuazione....

PRESIDENTE. Onor. Castagnola, la pregherei di moderare le sue parole.

Senatore CASTAGNOLA. Onor. presidente, ella l'ha già osservato...

PRESIDENTE. Ho già fatto la sua parte, ed ella tenga conto della dichiarazione fatta dal senatore Ferraris.

Senatore CASTAGNOLA... Io non insisto, debbo solo dichiarare che nessuna pressione mi è stata

fatta, e prego il Senato a ritenere che questa tassa nella città che ho l'onore di rappresentare, da tempi antichi si è sempre considerata una iniquità. E di fatti, come risulta nella relazione dell'altro ramo del Parlamento, tra i documenti che vi sono uniti vi ha una petizione scritta, non da me, ma da chi era sindaco di Genova nell'anno 1880; dunque io non ho fatto altro che confermare ciò che, si può dire, è una tradizione della città nostra, e non ho memomamente ceduto a pressioni che, debbo dichiararlo anche ad onore di un corpo rispettabile, giammai mi furono fatte, e che ad ogni modo avrei avuto tanta dignità e forza di respingere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Or fanno 23 anni, nel 1867, io aveva l'onore di far parte di una importante Commissione della Camera elettiva, incaricata di esaminare il disegno di legge sull'Asse ecclesiastico. Il senatore Ferraris presiedeva quella Commissione; io ne era il segretario. Da quel giorno data la nostra amicizia, che è rimasta...

Senatore FERRARIS. E rimane!

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*... sempre inalterata.

Immagini, adunque, se poteva essere in me un qualsiasi accento di personalità, massime in una questione, che considero molto più alta dei mutabili rapporti personali. L'aver nominato lui personalmente non è che effetto di quella consuetudine parlamentare, per la quale, nel rispondere ai preopinanti, se ne cita il nome, siano essi relatori della legge o semplici oratori nella discussione.

Ma ciò, naturalmente, non implica alcuna personalità; come non vi sarà ombra di personalità in quanto sto per dire, esponendo delle considerazioni sommarie sui punti culminanti della risposta del senatore Ferraris.

Noto, anzitutto, che egli non ha risposto ad una mia argomentazione molto precisa.

Dato che la base di un buon sistema tributario abbia ad essere quella della eguaglianza del carico fra quanti devono sopportarlo, egli non può negarmi, - e non mi ha infatti dimostrato il contrario, - che, in una imposta speciale di consumo, un carico sopportato da dieci si alleggerisca, se viene portato da cento, e

che ciò sia cosa più equa e più consentanea alla giustizia distributiva.

Questa, ripeto, è una tesi, alla quale egli non ha replicato.

O forse gli sembra giusto che una tassa di consumo sopra un genere alimentare necessario sia pagata soltanto da un ristretto numero di cittadini, anzichè dalla generalità di tutti quelli che

un muro ed una fossa serra,

come dice Dante?

Si obietta che essa colpisce gli esercenti e non i consumatori, e che non sono infrequenti i casi in cui si paga un doppio diritto.

Ma, osservo io, è egli ragionevole che si paghi anche una terza volta, e che questa terza volta si paghi soltanto da una classe di contribuenti, e non egualmente da tutti i contribuenti di quella data periferia che è tracciata da una stessa cinta daziaria?

L'onor. Ferraris... scusi, volevo dire l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale (*si ride*), dice che non conosce altre petizioni all'infuori di quelle del comune di Torino, - e qui, se egli non se ne avesse a male, gli direi che la lingua batte dove il dente duole; - ma noi ne conosciamo altre dieci o quindici di queste petizioni, ed io le ho lette con i miei occhi: furono indirizzate alla Camera dei deputati; e nel resoconto della tornata del 22 marzo 1889 si può leggere l'elenco di tutte quelle Associazioni operaie e cittadine, che si sono rivolte alla Camera elettiva per chiedere l'abolizione di questa tassa di minuta vendita.

E non dobbiamo forse tener conto di questi reclami, che portano migliaia di firme?

L'onor. Ferraris non ha risposto neanche ad un'altra mia considerazione. Affermò, - ed è giusto - che qui egli è senatore e non consigliere comunale di Torino; e che, quindi, nel Senato, non si preoccupa di quello che fa il municipio di Torino in materia di tasse.

Ma io gli ho chiesto: come avviene che il municipio di Torino, anzichè gravare una classe speciale di cittadini che reclama (e sono a migliaia) contro questa tassa di minuta vendita, non impone la tassa di esercizio e rivendita, che potrebbe applicare, prima di imporre una *sopratassa* sul consumo del vino al minuto, la quale dà motivo a tante lagnanze? Perchè,

ripeto, non ha mai applicata questa tassa d'esercizio e rivendita? E perchè, aggiungo, il municipio di Torino, il quale impone un'addizionale sul dazio governativo del 42 per cento, non la porta almeno al 50, cioè al massimo consentito dalla legge, e lascia invece che questa tassa sulla minuta vendita ragguagli il 16.92 per cento del dazio governativo; mentre avrebbe potuto valersi almeno di quell'8 per cento di differenza, che corre dal 42 al 50? Ma anche su questo l'onor. Ferraris nulla mi ha risposto.

Una sua considerazione che potrebbe destare qualche impressione è la seguente: « Perchè, osserva egli, venite soltanto adesso a presentare questo disegno di legge, a domandare questa facoltà di abolizione? Perchè, se il Ministero ha lasciato sussistere questa tassa per tanti anni, perchè soltanto adesso la chiama un'ingiustizia? »

Ma badi, onor. Ferraris; sono dieci anni che la Camera elettiva si pronuncia contro questa disparità di trattamento tra una classe di contribuenti e l'altra! Sono dieci anni che si succedono le petizioni alla Camera elettiva, e furono tre, anzi quattro, se si considera quella sul progetto dei tributi locali, le votazioni con le quali la Camera ha dimostrato di approvare questa abolizione, la cui proposta viene oggi per la prima volta in discussione in Senato, perchè, sebbene gli sia stata presentata altre due volte, non poté avere seguito, unicamente per la intervenuta chiusura della sessione!

Adunque, se è pur vero essere questa la prima volta che il Senato se ne occupa, è pur vero che già per tre volte la Camera elettiva la ha approvata alla quasi unanimità, basandosi appunto su tutte quelle argomentazioni che io ho esposto e che l'onor. Ferraris ha combattuto.

La relazione dell'onor. Ferraris afferma che le sue conclusioni sono rispettose del voto della Camera dei deputati, poichè con esse altro non si propone, che la sospensione e il rinvio della questione a quando verrà presentata la legge di riordinamento dei tributi locali.

Ma, per quanto sia buona la disposizione e fermo il proponimento del potere esecutivo di regolare questa benedetta materia dei tributi locali, l'esperienza ha dimostrato le molte diffi-

coltà che s'incontrano alla Camera su questo argomento.

Ora, non è egli giusto, non è egli logico il proposito di temperare, frattanto, questa eccessiva tassazione in materia di consumi?

L'onor. Ferraris ha detto che questa è un'opinione dell'onor. ministro. No, non è un'opinione soltanto mia, ma lo è pure della Camera elettiva, e manifestata da molti anni. E a me pare che il Senato, in questa materia di imposte che colpiscono specialmente le classi non abbienti, non possa discordare dal parere della Camera elettiva.

L'onor. Ferraris ha un bel dire che le nostre difese di questa legge sono ragionamenti di sentimento, e non - ripeto le sue parole, - di finanziere e di uomo di Stato! Ma sa egli, l'onor. Ferraris, che una finanza, la quale non s'inspirasse per nulla al sentimento e fosse esclusivamente aritmetica, sarebbe la rovina economica dello Stato?

Non sa egli forse che, in materia di finanza, bisogna sempre tenere conto delle condizioni delle varie classi sociali, ed esaminare su quali di esse gravi maggiormente il peso di una data imposta, e se queste siano equamente ripartite, e se la loro percezione non presenti pericoli, come, - sebbene io non abbia voluto parlarne, - ne presenta ora la tassa di minuta vendita, della quale, per persuadersene, basta rammentare i regolamenti?

Ora, il parlare ironicamente di sentimento in materia di finanza, sarà arte oratoria; ma praticamente non ha senso.

L'onorevole relatore Ferraris può chiamare quanto vuole sentimentali le affermazioni che io fatto testè, ma io credo che precipuo obbligo di un uomo di Stato sia quello appunto, - ed è il più difficile, - di rendere il meno possibile gravosa l'imposta: e nulla la rende più gravosa quanto l'ineguaglianza della distribuzione e la soverchia rigidità della applicazione. Poichè, nella maggior parte dei casi, sono precisamente questi due elementi che più contribuiscono a disgustare i contribuenti: più assai che non l'elevatezza della aliquota.

E con la minuta vendita ci troviamo appunto in questo caso, poichè abbiamo la ineguaglianza della distribuzione, e, spesso, anche l'esagerazione nell'applicazione.

Così essendo, era egli mai possibile che il

Governo, che il finanziere, che l'uomo di Stato, non si impensierisse di questo andamento di cose e non chiedesse al Parlamento il mezzo di provvedervi?

Imperocchè poco importa il notare che la legge sia d'iniziativa parlamentare: il Governo ha fatto suo questo disegno di legge; e come lo ha appoggiato nella Camera elettiva, così lo difende in Senato, non solo, come ho detto esordendo, per doveroso riguardo al triplice voto della Camera, ma anche per sincero convincimento di sostenere una causa giusta.

Anche l'onor. Magliani ha proposto, con la legge sui tributi locali, questa abolizione; e se quella legge fosse stata approvata, ora non parleremmo più di questa tassa, che l'onor. Minghetti, augurando fosse abolita, disse odiosa ed ingiusta.

Oggi io non feci altro che ripetere su questo argomento le opinioni degli onorevoli miei antecessori, cominciando dall'onorevole Sella, che nel 1870 deplorava l'esistenza di questa tassa, e venendo all'onor. Minghetti nel 1875, e all'onor. Magliani nel 1880 e nel 1887.

Il Governo si è associato a questo generale sentimento, se all'onor. Ferraris così piace chiamarlo, di eguaglianza tributaria, e condividendo questo desiderio di togliere una causa di continue lagnanze da parte di una classe di cittadini, fece suo il progetto, che era stato per ben tre volte presentato d'iniziativa parlamentare.

Io confido che il Senato non vorrà chiudere questa sessione non assentendo col suo voto ad un desiderio per sì lunghi anni espresso dalla Camera elettiva.

Non è questione, o signori senatori, di conflitto tra i due rami del Parlamento: è questione di procurare che, come si è sempre fatto, e come è desiderabile si continui a fare, questo potere legislativo proceda sempre d'accordo, soprattutto quando si tratta di questioni che riguardano i contribuenti, e quando, come in questo caso, si tratta di una questione, che nei dieci anni dacchè è stata posta, ha sempre avuto una soluzione conforme a quella che oggi io ebbi l'onore di proporre.

Una soluzione diversa sarebbe accolta con grande rammarico, non solo dagli interessati, ma eziandio dal Governo, il quale, per mezzo

mio; vi prega di dare il vostro voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro oratore chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione su questo progetto di legge.

Avverto in pari tempo il Senato che pervennero alla Presidenza due petizioni: una del sindaco di Torino, e l'altra del Comizio generale delle cucine popolari di Torino, petizioni che vennero trasmesse alla Commissione permanente di finanze, la quale ne ha tenuto conto nell'esame ha fatto del progetto di legge.

Ora si dovrebbe procedere alla votazione.

Come il Senato sa, la Commissione propone al Senato un ordine del giorno del tenore seguente:

« Considerato che non si possa nè convenga modificare una parte organica del sistema daziario, come si farebbe collo autorizzare un aumento sul massimo attuale di tasse addizionali, e collo spostare l'assetto dell'imposta;

« Considerato che sola e vera sede per trattare sulla specialità delle tasse di minuta vendita, anche in relazione alla tassa di rivendita e di esercizio, sia quella della legge di riordinamento dei tributi locali, come infatti si verificò nella proposta e discussione della legge su tale argomento presentata;

« Visto infine l'art. 51 della legge organica del 1° marzo 1886:

« Propone di rimandare la discussione del merito della proposta legge a quella riservata con detto articolo, e di non passare alla discussione delle disposizioni contenute nel progetto di legge stato presentato il 9 scorso giugno ».

Il progetto di legge consta di un solo articolo che si dovrebbe quindi votare a scrutinio segreto.

Però il regolamento prescrive che, quando su di un progetto che consta di un solo articolo è presentato un emendamento o un ordine del giorno, si debba votare prima l'ordine del giorno o l'emendamento per alzata e seduta.

L'ordine del giorno quindi, proposto dalla Commissione permanente di finanze, che è di carattere sospensivo, deve avere la precedenza e dev'essere votato per alzata e seduta.

Se questo ordine del giorno sarà approvato, non sarà più il caso di procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge; se

l'ordine del giorno invece non sarà approvato, domani, in principio di seduta, si voterà il progetto a scrutinio segreto.

Pongo ai voti l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanza, che rinvia la discussione del merito di questo progetto di legge; rinvio che non è accettato dal ministro delle finanze.

«Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Viene chiesta la controprova. Chi non approva l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanze, è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanze.

Domani, in principio di seduta, si voterà quindi, a scrutinio segreto il progetto di legge.

Ora l'ordine del giorno recherebbe « Modificazioni di assegni per opere ferroviarie », ma, essendosi il relatore di questo progetto dovuto assentare, mi pare che si potrebbe procedere oltre, e discutere gli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Perciò proporrei che s'invertisse l'ordine del giorno e si procedesse alla discussione del progetto di legge: « Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2^a), relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici ».

Se non vi sono obiezioni, s'intenderà approvata questa inversione dell'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: « Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2^a), relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici » (N. 130).

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Celesia di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CELESIA ne dà lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Fo plauso alla principale riforma introdotta con questo disegno di legge, di ridurre cioè ad un biennio la verifica

periodica dei pesi e misure degli esercenti commercio: verifica la quale attualmente si fa una volta ogni anno; nè ripeterò ora le ragioni per le quali conviene che questo periodo delle verifiche sia allungato, perchè ora accade, che non è ancor terminata la prima verifica che se ne accavalca un'altra.

Fo plauso, ripeto, a questa riforma. Spero anzi che essa sia il primo passo ad altre riforme in avvenire.

È opinione mia e di molti altri, ed anche di qualche membro del Consiglio di Stato, manifestata allorchè si discuteva il regolamento in vigore per la verifica di pesi e misure, che la sorveglianza del mantenimento dei pesi, misure e bilancie già verificati possa essere affidata ai comuni; e che l'ufficio metrico centrale ed i provinciali dello Stato dovrebbero principalmente concentrare la loro cura a mantenere i prototipi primari e quelli secondari che servono alla verifica locale; a verificare la prima volta i pesi, le misure e le bilancie che si mettono in uso; dovrebbero poi prestarsi alle varie richieste di verifica dei pesi, misure e strumenti di precisione che venissero fatte nell'interesse o dell'industria o della scienza; nello stesso tempo potrebbero giudicare in appello le controversie che sorgessero intorno alle verifiche fatte dagli agenti comunali, e fare soltanto in casi straordinari ispezioni nei comuni.

Certamente l'aver allontanato le riverifiche periodiche a due anni è un avviamento al sistema da me vagheggiato, poichè crescerà la parte che prenderanno i comuni nella vigilanza dei pesi e delle misure impiegati nei commerci. Però una volta che gli uffici provinciali saranno alleggeriti, in parte almeno per ora, del penoso lavoro della loro missione girovaga, potranno allargare la sfera e perfezionare i metodi delle verifiche. Attualmente lo scopo principale di questi uffici provinciali è quello di andar girovagando nei comuni trasportando i loro campioni alla meglio, i quali perciò solo divengono di una precisione molto dubbia, mentre i regolamenti prescrivono una precisione quasi difficile ad ottenersi nei gabinetti. Con campioni spesso male concii per trasporti, mancando di strumenti e di abitudine delle verifiche di precisione non possono soddisfare le esigenze della scienza non solo, ma neppure di alcune industrie le quali oggi richiedono un grado di ap-

prossimazione che essi non possono guarentire: invece le verifiche da loro fatte si potrebbero anche eseguire da qualsiasi agente comunale.

Io credo dunque che se non tutti gli uffici provinciali almeno quelli dei centri ove evvi movimento scientifico ed industriale dovrebbero soddisfare il bisogno di alcune verifiche con la sufficiente precisione richiesta dai giornalieri bisogni delle scienze e da alcune industrie.

A tal fine dovrebbero essere provvedute almeno di alcuni strumenti metrici, cioè, di un discreto comparatore e di una buona bilancia di precisione.

Nei maggiori centri industriali dovrebbero potere riverificare i manometri, che per la legge attuale dovrebbero essere verificate soltanto nell'ufficio centrale di Roma.

Dovrebbero inoltre poter verificare areometri, alcoometri e termometri che per effetto di questa legge potranno essere verificati soltanto nell'ufficio centrale di Roma.

Vi pare conveniente ciò che ora avviene che nelle grandi città come a Torino, a Milano, a Napoli non si trovi modo di confrontare con campioni sicuri una pesiera, o una misura qualsiasi con quella approssimazione richiesta dai lavori scientifici ordinari, e che per fare ciò debba corrersi a Roma?

Dico lavori ordinari, giacchè per ricerche di alta previsione si può andare all'ufficio metrico internazionale di Parigi.

Ma l'estensione e l'indirizzo scientifico di maggior precisione che io propongo si dienno agli uffici metrici provinciali, richiede che il personale addetto a tali uffici abbia le cognizioni scientifiche e tecniche sufficienti per adoperare strumenti di precisione e saper calcolare il grado di approssimazione delle osservazioni fatte con essi.

Non si richiedono per ciò le matematiche superiori, bastano quelle cognizioni matematiche elementari e fisiche indispensabili per intendere gli elementi di metrologia, ed uno studio speciale e pratico di questa ultima disciplina la quale è precisamente quella che tratta dei pesi, delle misure e dei modi di compararli e verificarli.

Non mancano nel nuovo personale introdotto negli ultimi 12 anni, verificatori che hanno sufficienti cognizioni e perizia in metrologia; ma perchè la loro opera riesca efficace alla riforma

del servizio metrico e si impedisca che essi perdano il frutto dei loro studi e si uniformino invece alla grossolana pratica sinora seguita, occorre che coloro che stanno in cima al servizio metrico, cioè gli ispettori centrali, abbiano cognizioni scientifiche di metrologia, superiori o almeno non inferiori a quelle di cotesti nuovi verificatori.

Sono gl'ispettori centrali che danno l'indirizzo a tutto il servizio metrico, sono essi che danno le istruzioni agli uffici provinciali, sono essi che debbono sorvegliare se i verificatori si uniformino alle regole scientifiche nell'esercizio del loro ufficio, debbono spesso nelle visite supplire alla insufficienza della loro istruzione; debbono essere guida e all'occorrenza maestri di tutto il personale da essi dipendente.

A ragione essi fanno parte integrante della Commissione superiore metrica, la quale è composta di essi, del capo del servizio metrico nel Ministero, e di più professori di scienze fisiche e matematiche. Bisogna dunque che gli ispettori possano prender parte ai lavori della Commissione superiore e che sieno almeno in grado di capire il linguaggio dei loro colleghi quando trattano di metrologia.

Ma vi ha di più. Gl'ispettori sono il solo organo pel quale la Commissione superiore può dare l'indirizzo scientifico a tutto il servizio centrale provinciale e comunale.

La Commissione può sorvegliare direttamente il servizio centrale, non così quello che si compie nelle provincie e nei comuni.

Io qui tocco un argomento nel quale debbo sfuggire parecchi scogli, non potendo parlare nè alludere a persone che non sono presenti.

Dovrei rammentare una storia per me alquanto dolorosa, cioè di 11 anni di sforzi fatti per raggiungere una meta nell'interesse pubblico: meta che, quando si fu vicini a raggiungere, ci fu sottratta, direi, con un abile colpo di mano.

Io credo di rendere un servizio agli scienziati eminenti che compongono l'attuale Commissione superiore metrica d'insistere su questo argomento.

Io spero che le mie parole penetrino nell'animo dell'onor. ministro e lo convincano che se nei gradi superiori della gerarchia non vi sono degli uomini competenti, è impossibile

dare al servizio un indirizzo scientifico di precisione maggiore di quello che ha attualmente.

A grandi tratti rammenterò la storia degli sforzi fatti per raggiungere lo scopo che ci eravamo proposto. Non nego che il servizio oggi è alquanto migliorato ed ho piena fiducia che gli scienziati componenti la nuova Commissione superiore vi apporteranno ancora altri miglioramenti.

Rammenterà l'onor. ministro che verso il 1876 si faceva quel decreto che riunì i due servizi, quello del saggio dei metalli preziosi, e quello metrico: cumulo che credo dovrà essere in seguito abbandonato se si vuol ridare vita al servizio del saggio dei metalli preziosi che è in gran parte caduto nelle provincie e rimane soltanto importante nella sede centrale dove la Commissione scientifica fa il collaudo delle monete dello Stato.

Si creò la Commissione superiore, così si chiama, di pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi. Di questa Commissione fecero parte uomini di scienza e nello stesso tempo gli ispettori del servizio metrico, e l'ispettore del saggio dei metalli preziosi. Non dirò che poche parole del servizio riguardante il saggio dei metalli preziosi; poichè l'antico personale superiore adetto a questo servizio era peritissimo, sicchè si potè ad esso affidare il collaudo delle monete dello Stato che fu eseguito con la più scrupolosa esattezza senza che la Commissione superiore abbia avuto bisogno di intervenire.

Non parlo di questo servizio negli uffici provinciali, poichè divenne di poca importanza, ed il pubblico lo venne abbandonando dopo che non fu più obbligatorio il marchio dei metalli preziosi.

Riguardo però al servizio metrico, la Commissione che ebbi l'onore di presiedere sino al 1887 trovò questa difficoltà di fronte, di organizzare cioè un servizio tecnico del tutto nuovo, con un personale mancante della conveniente istruzione. Nell'emigrazione che aveva fatto la capitale d'Italia, il servizio metrico centrale era stato quasi del tutto abbandonato, e quello provinciale soddisfaceva appena le esigenze del più grossolano commercio.

La legge ed il regolamento prescrivevano ogni dieci anni la verifica del metro e del chilogramma impiegati dall'ufficio centrale, pro-

totipi di secondo ordine, ossia il confronto di essi col metro ed il chilogramma prototipi conservati nell'archivio di Stato ed ereditati dal regno Sabauda; ed ogni cinque anni la verifica dei campioni impiegati negli uffici provinciali confrontandoli con quelli dell'Ufficio centrale.

Scadeva l'epoca che la legge obbligava alla verifica decennale dei campioni dell'Ufficio centrale, ed era stata trascurata da molti anni la verifica quinquennale dei campioni provinciali.

Dall'altro lato, dato un colpo d'occhio all'avviamento di tutto il servizio metrico, la Commissione trovò di fronte questa difficoltà, che cioè le persone destinate a questo servizio erano state raccolte con delle cognizioni veramente insufficienti.

Gli esami per la loro ammissione comprendevano appena le materie delle scuole tecniche, poche cognizioni di aritmetica, alcuni elementi di fisica: questo era il corredo delle cognizioni scientifiche per cui si era ammessi al servizio; si pigliava poi in qualcuno degli uffici provinciali nei quali mancava e manca ogni strumento di precisione, un po' di pratica per quelle grossolane verifiche che vi si facevano.

Questa costituiva la sola educazione tecnica che avevano.

Il servizio centrale si affidava alla Commissione scientifica che doveva fare la verifica decennale, con grande e pomposa solennità.

La verifica quinquennale era poi affidata agli ispettori centrali, e si faceva con quello stesso lontano grado di approssimazione con cui si faceva la verifica provinciale.

La maggior difficoltà per riformare il servizio consisteva dunque nel personale, poichè è impossibile obbligare a misure di precisione gente che non ha la coltura scientifica necessaria.

La Commissione perciò si propose, come sua principale missione, preparare un migliore personale per l'avvenire, contentandosi di fare col vecchio personale il meno male che era possibile.

Per preparare l'avvenire si alzò un po' il livello delle condizioni e dell'esame di ammissione degli allievi verificatori, tanto quanto lo permetteva la modestia della carriera. Gli allievi così ammessi facevano il tirocinio di circa otto mesi, durante i quali si dava loro un insegnamento teorico e pratico di metrologia, di

quella parte di matematiche indispensabili all'uso degli strumenti metrici, ed alcune nozioni di chimica ed esercizi per il saggio dei metalli preziosi.

Dopo tale tirocinio facevano un novello esame ed erano così classificati ed ammessi al servizio.

Si ebbero con tal mezzo alcuni verificatori capaci di eseguire le istruzioni scientifiche che venissero impartite dalla Commissione superiore.

Ma perchè non si perdesse il frutto di questa educazione scientifica, e perchè per mezzo delle promozioni di merito il servizio venisse mano mano affidato a chi aveva dato migliori prove di cultura e di perizia, e perchè il nuovo personale fosse spinto a non dimenticare ma ad accrescere le cognizioni acquistate nel tirocinio, era indispensabile che gli ispettori avessero essi quella cultura scientifica che dovevano apprezzare e richiedere nei loro dipendenti.

Non potendo congedare gli antichi ispettori, gente piena di zelo per il servizio quale allora era fatto, la Commissione fece il disegno di aspettare il loro ritiro per proporre di sostituirli con persone dotate di tutta l'educazione scientifica necessaria per dare al servizio metrico l'indirizzo veramente tecnico.

La scelta dei nuovi ispettori doveva essere così il coronamento di tutto il lavoro fatto nei dieci anni per migliorare il personale inferiore, ed introdurre alcune pratiche scientifiche metrologiche.

A tal fine si preparò il nuovo regolamento, il quale prescriveva prove di capacità scientifica per essere nominati ispettori, e dava facoltà di sceglierli per concorso tra persone estranee, ove tra i verificatori non se ne trovassero dotati della cultura richiesta.

Non ostante gli ostacoli frapposti dalla burocrazia, il regolamento fu approvato e doveva entrare in vigore il 1° gennaio 1888.

Nel 1887 essendo rimasti vuoti i due posti di ispettori metrici, il Ministero volle che la Commissione superiore esaminasse per via di concorso se tra le tre prime classi di verificatori ve ne fossero dotati della cultura scientifica richiesta dal nuovo regolamento.

Si aprì il concorso con un programma di metrologia inferiore a quello che si richiedeva dopo il tirocinio ai verificatori dell'ultimo grado. Nessuno dei vecchi impiegati poté superare tale concorso.

Si decise allora di aspettare l'applicazione del nuovo regolamento per provvedere in conformità di esso.

Due mesi prima che il nuovo regolamento entrasse in vigore, un ordine ministeriale prescriveva di scegliere i due ispettori tra i verificatori di varie classi che avessero eseguite alcune ispezioni amministrative, e che la scelta si facesse non col programma scientifico della Commissione con cui erano stati esaminati i verificatori delle tre prime classi, ma col solo esame delle relazioni da loro fatte delle ispezioni eseguite, nelle quali relazioni non poteva trovarsi alcuna prova di quelle cognizioni scientifiche di metrologia che la Commissione aveva giudicato indispensabili per chi sta a capo del personale e del servizio metrico.

La Commissione avendo visto che si volle eludere lo scopo cui mirava il nuovo regolamento, avendo visto che il Ministero dichiarava superflua per l'ufficio di ispettore quella istruzione che la Commissione credeva indispensabile, e che perciò non si poteva ottenere lo scopo che essa si era proposto ed a cui avea diretto dieci anni di lavoro, rivolse al ministro le sue doglianze e si dimise.

Io credo di agevolare l'opera degli insigni scienziati che sono stati scelti in nostra vece insistendo oggi presso il ministro sul bisogno che gli ispettori metrici, i quali fanno parte della Commissione superiore, e debbono trasmettere a tutti gli uffici l'indirizzo scientifico proposto da detta Commissione, debbano avere tutte le condizioni e la educazione scientifica e pratica richieste dalla metrologia, che tali cognizioni, in grado forse più elementare, debbono anche aversi da tutto il personale subordinato agli ispettori.

A ciò giova quel tirocinio scientifico che è imitazione di ciò che altrove si fa per tutti i servizi tecnici; poichè tutti i servizi tecnici hanno bisogno oltre di un certo numero di cognizioni preparatorie che si prendono nelle scuole comuni, di cognizioni speciali per quel dato ramo di servizio.

Son lieto che l'attuale Commissione ha conservato il tirocinio, e sono sicuro che perfezionerà l'istruzione che si darà agli allievi verificatori.

Ma questa intrusione riescirà inutile, lo ripeto ancora una volta, se non mettete a capo del

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1890

personale ispettori veramente competenti, che possano prendere attiva parte ai lavori scientifici della Commissione superiore, che servano di organo di trasmissione tra essa ed il personale dipendente, che possano incoraggiare negli studi metrologici ed all'uopo istruire il detto personale.

Se avrete ispettori che non sono capaci di far ciò, che non daranno importanza che alla parte fiscale e disciplinare del servizio, siate sicuri che i giovani i quali sono stati bene avviati nel tirocinio perderanno in pochi anni le cognizioni acquistate, e non procureranno di coltivarle quando si accorgeranno che non sono apprezzate da chi deve giudicare del loro merito.

Vorrei dire qualche parola intorno al saggio dei metalli preziosi, perchè ho visto che è ritornato a galla il desiderio di ridare vita a tale servizio.

Se ciò avverrà bisogna dividere i due servizi perchè le persone competenti...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO... nelle verifiche metriche non lo sono sempre nella parte pratica del saggio dei metalli preziosi.

Noi abbiamo trovato molte difficoltà perchè i verificatori di pesi e misure potessero fare saggi.

È una cosa che richiede certa pratica. Io non entro nella questione che è stata sollevata altrove, se debba o no tornarsi al marchio obbligatorio dei metalli preziosi.

Il servizio di saggio era fatto esattamente nell'Ufficio centrale dagli antichi impiegati del Piemonte, e specialmente quello delle monete che interessa tanto il ministro del Tesoro, la quale verifica era affidata all'ispettore speciale, persona competentissima.

Se volete dunque ravvivare nelle provincie questo servizio, bisogna provvedere con divisioni nuove o almeno fra le persone che fanno parte del medesimo organico scegliere quelle che sono adatte ai speciali servizi.

Io credo che queste raccomandazioni potranno essere accettate dall'onorevole ministro. Senza che io entri a giudicare del passato, per quanto io possa sentire risentimento, non personale, ma di un uomo che ha lavorato per uno scopo determinato di utile pubblico oltre a dieci anni

e dal momento che lo crede raggiunto se lo vede fuggire.

Non voglio entrare in apprezzamenti personali: credo che all'inconveniente da me lamentato si possa riparare. Non fa ostacolo un ispettore di più o di meno, che potrà essere adoperato in un servizio piuttosto che in un altro. Si tratta ora di applicare la massima che a capo del personale tecnico sieno persone veramente tecniche che apprezzino e ravvivino l'andamento scientifico del servizio.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io non volevo dire che pochissime parole.

Ho domandato la parola quando l'onor. preopinante ha cominciato a parlare del saggio dei metalli preziosi.

Siccome in questa legge non se ne parla affatto, io volevo dichiarare che non potevo accettare alcuna discussione su questo argomento per parte della Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, si rimanderà il seguito della discussione a domani.

Intanto dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Creazione di un Istituto di credito fondiario;

b) Convalidazione dei reali decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90;

c) Disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei comuni chiusi.

II. Discussione dei progetti di legge:

Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2ª), relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici:

Modificazioni alla tariffa consolare;

Concorsi e sussidi ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889;

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1890

Modificazioni d'asegni per le opere stradali ed idrauliche;

Modificazione d'asegni per opere ferroviarie;

Riordinamento dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza:

Votanti	87
Favorevoli	65
Contrari	22

(Il Senato approva).

Convenzione del 1° ottobre 1889 tra l'Italia e l'Etiopia:

Votanti	83
Favorevoli	70
Contrari	13

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Alluvione Camiò, Basaluzzo, Bosco Marengo ed altri ad ec-

cedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86:

Votanti	83
Favorevoli	70
Contrari	13

(Il Senato approva).

Dichiarare monumento nazionale la tomba di Giuseppe Garibaldi a Caprera:

Votanti	84
Favorevoli	64
Contrari	20

(Il Senato approva).

Convenzione colla Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden:

Votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

(Il Senato approva).

Domani all'ora e coll'ordine del giorno già indicati, seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6 e 35).